

Regolamento Tecnico dell'attività Agonistica

Atleti Dilettanti Strada

INDICE

TITOLO	SEZIONE	ARTICOLI
	Premessa e Principi generali	1 - 8
I - Norme amministrative	1 – Tessere	9-11
	2 - Categorie Tesserati	12-20
	3.1 – Calendari	21-24
	3.2 – Trasferimento corridori	25-35 bis
PRIMA PARTE - STRADA		
II - Norme di effettuazione delle corse	1 Classificazione delle gare	36
	2 Organizzazione delle gare su strada	37-65
	3 Campionati	66-72
	4 Biciclette	73
	5 Svolgimento delle gare di un giorno ed a tappe	74-91
	6 Limitazione alla partecipazione alle corse	92-95
	7 Controllo delle corse su strada	96-105
	8 Norme di sicurezza e disposizioni organizzative	106-114
	9 Particolarità corse su strada	115-127
	10 Auto e moto al seguito	128-141
	11 Corse a cronometro	142-146
III - Infrazioni e sanzioni	1 Principi generali	147 -150
	2 Sanzioni	151 - 158
	3 Reclami e denunce	159-160

Allegati

All. 1	<i>Rapporti tra società ed atleti</i>
All. 2	<i>Prospetto infrazioni e sanzioni di natura tecnica-organizzativa per le gare iscritte nei calendari internazionale e nazionale e per i campionati nazionali</i>

All. 3	<i>Prospetto infrazioni e sanzioni di natura tecnica-organizzativa per le gare iscritte nei calendari regionali e per i campionati regionali</i>
All. 4	<i>Prospetto infrazioni e sanzioni concernenti i fatti di corsa relativamente alle gare iscritte nei calendari internazionale e nazionale.</i>
All. 5	<i>Prospetto infrazioni e sanzioni concernenti i fatti di corsa relativamente alle gare iscritte nel calendario regionale e per i campionati regionali.</i>
All. 6	<i>Prospetto infrazioni e sanzioni concernenti i fatti di corsa per le corse iscritte nei calendari regionali e per i campionati regionali e nazionale, per le categorie esordienti ed allievi, maschili e femminili.</i>
All.7	<i>Prospetto per il calcolo del punteggio ai fini della determinazione del premio di addestramento e di valorizzazione tecnica</i>
All.8	<i>Ordine iniziale di marcia corridori e automezzi al seguito di gare regionali</i>
All.9	<i>Tabella penalità in tempo corse a cronometro</i>
All.10	<i>Maglia Campione Italiano</i>

Premessa

Il presente Regolamento Tecnico è redatto in conformità dell'art. 1 del Regolamento Organico e delle norme in materia emanate dall'Unione Ciclistica Internazionale recepite dal Consiglio Federale, ed entra in vigore successivamente, al visto di conformità del C.O.N.I., dal 15° giorno della sua pubblicazione sull'organo ufficiale.

In conformità a quanto dispone l' art. 2 del Regolamento Organico, il presente Regolamento Tecnico disciplina l'attività delle categorie di atleti indicate dal primo capoverso del successivo art. 9 ed è applicato con le modalità contenute dalle norme attuative proposte dai rispettivi settori tecnici nazionali all'approvazione del Consiglio Federale.

Il presente Regolamento è integrato sui temi della tutela della salute dei corridori, dal regolamento sanitario federale, approvato, con le modalità indicate dal Regolamento Organico della F.C.I.

Principi generali

Articolo 1 -

Il rilascio della tessera federale per tutte le categorie indicate dall'articolo 9 (**Sezione Prima - Norme Amministrative - Titolo Primo**) del presente Regolamento richiede da parte di ciascuno:

- a) impegno ad assicurare le più ampie condizioni di sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni;
- b) preparazione tecnica e specifica professionalità.

E' compito degli organismi federali competenti operare per il raggiungimento di tali condizioni.

Articolo 2 -

Chiunque intenda svolgere una attività specifica nell'ambito di una manifestazione ciclistica federale deve essere in possesso della relativa tessera da rilasciarsi secondo le procedure emanate dalla F.C.I. e contenute nel Regolamento Organico.

Articolo 3 -

Il possesso della tessera della F.C.I. comporta per tutti i tesserati l'impegno al rispetto, dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, **delle Norme Sportive Antidoping** e di ogni altro Regolamento e normativa approvati dal Consiglio Federale.

Articolo 4 -

Il versamento debitamente comprovato della tassa nella misura stabilita dal Consiglio Federale, da diritto per ogni categoria di tesserati alla copertura assicurativa stabilita dalla F.C.I. in relazione alla funzione svolta.

Articolo 5 -

Ai tesserati della F.C.I. non è consentito svolgere attività in campo ciclistico in favore di società sospese o non affiliate alla F.C.I. I medesimi tesserati non possono svolgere qualsiasi attività in favore di federazione ciclistica straniera se non con specifica autorizzazione della F.C.I.

Il tesserato FCI non può esserlo anche per altri Enti e/o altre Federazioni Straniere affiliate all'UCI.

Articolo 6 - *Abrogato*

Articolo 7 -

I Dirigenti nazionali, regionali e provinciali, **nonché i componenti di Commissioni, hanno diritto agli speciali accrediti**, previsti dalla società organizzatrice delle manifestazioni.

Articolo 8 -

La tessera, documento d'identità ai soli fini sportivi, ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, salvo proroghe.

Nei casi specifici indicati dagli articoli successivi, il rilascio della tessera è subordinato all'abilitazione conseguita al termine della partecipazione ai corsi formativi, svolti

dal Centro Studi d'intesa con i rispettivi organismi federali, secondo le norme deliberate dal Consiglio Federale.

Il rinnovo della tessera nei casi di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione ai corsi di aggiornamento. I cittadini stranieri, in possesso delle necessarie autorizzazioni in materia possono essere tesserati per Società ciclistiche italiane nel rispetto delle norme relative deliberate dal Consiglio Federale e delle direttive in materia emanate dal C.O.N.I.

TITOLO PRIMO

Norme amministrative

Sezione Prima

Tessere

Articolo 9 -

Le tessere federali sono rilasciate per una delle seguenti categorie:

1) Atleti:

- a) esordienti 1° anno
- b) esordienti 2° anno
- c) allievo
- d) junior
- e) under 23 **maschi**
- f) élite
- g) donna esordiente 1° anno
- h) donna esordiente 2° anno
- i) donna allieva
- j) donna junior
- k) donna élite

2) Motociclisti:

- a) allenatori su moto
- b) motociclisti, motostaffette;

3) Tecnici

- a) direttore sportivo
- b) tecnico nazionale
- c) tecnico regionale

4) Meccanico

5) Sanitari

- a) medici sociali
- b) medici regionali**
- c) medici federali
- d) medici squadre nazionali**
- e) massaggiatori, di Società e federali
- f) collaboratori sanitari**

6) Giudici di Gara

7) Direttori di corsa:

- a) regionale - DCR
- b) internazionale – DCI
- c) professionisti - DCP

8) Addetto segnalazione aggiuntiva - ASA

9) Dirigenti:

- a) dirigente nazionale, regionale e provinciale
- b) componente del Consiglio Direttivo di Società

10) Presidente onorario e socio d'onore

11) Socio di società

Le tessere indicate ai n° 1 - 3 (lett. a) – 4 – 5 (lett. e) (limitatamente ai massaggiatori sociali) – 7 e 9 (lett. b), devono essere rilasciate per il tramite della Società di appartenenza, e per una sola Società.

Articolo 10 -

La tessera di atleta delle categorie di cui al n. 1 del precedente articolo 9 è incompatibile con qualsiasi altra tessera **di atleta e con il tesseramento in altre categorie secondo quanto disposto dal Consiglio Federale.**

Le tessere federali con indicazione del logo UCI hanno valore internazionale.

Articolo 11 -

Il rilascio della tessera è facoltativo. Avverso il provvedimento di diniego da parte del Comitato Regionale competente per territorio è ammesso ricorso nel termine di quindici giorni alla Corte Federale, che decide in via definitiva nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione del ricorso stesso. Lo svolgimento dell'attività agonistica in altre nazioni per tutte le categorie, (ad esclusione di quella dei corridori di categoria élite con contratto di lavoro stipulato con le Società sportive di cui alla legge 23.3.1981, nr. 91 e successive modifiche e integrazioni), deve essere preventivamente autorizzata dalla Struttura Tecnica Federale. In caso di violazione della norma, il competente settore della Struttura Tecnica Federale dovrà denunciare alla Procura Federale **e se il caso, deferire all'organo giudicante competente** i corridori medesimi e/o le rispettive società di appartenenza. L'attività in Italia dei corridori tesserati per una federazione straniera affiliata all'U.C.I. è disciplinata dalle disposizioni attuative proposte dai settori di competenza della Struttura Tecnica Federale all'approvazione del Consiglio Federale e dalle norme dello Stato Italiano in materia.

Sezione seconda

Categorie Tesserati

Articolo 12 -

I corridori che svolgono attività agonistica sono suddivisi

nelle seguenti categorie, in relazione alla loro età:

- esordiente (13 - 14 anni) maschile e femminile
- allievo (15 - 16 anni) maschile e femminile

Tali categorie di corridori possono partecipare alle gare iscritte nei calendari regionali ed alle prove di campionato nazionale, secondo le norme proposte dai Settori Federali competenti, con l'approvazione del Consiglio Federale.

- junior (17 - 18 anni) maschile e femminile
- under 23 (19 - 20 - 21 - 22 anni) maschile
- élite s.c. (da 23 anni in poi) maschile
- élite (da 19 anni in poi) femminile

I corridori di interesse nazionale o regionale, inseriti in un elenco stabilito dai competenti organi della struttura tecnica nazionale o regionale, debbono - dal momento della comunicazione ufficiale - ritenersi a disposizione delle Strutture Tecniche medesime per la partecipazione a gare, allenamenti o altro.

In caso di rifiuto o di ritardata ingiustificata presentazione i corridori e le Società di appartenenza saranno deferiti ai competenti organi disciplinari.

I rapporti tra corridori di qualsiasi categoria, ad esclusione degli Elite con contratto di lavoro, e la relativa Società di appartenenza, sono disciplinati dalle norme approvate dal Consiglio Federale e contenute nell'allegato nr. 1 del presente Regolamento.

Nel caso di sospensione o di cessazione dell'attività per un periodo di trenta o più giorni della Società di appartenenza il corridore ha il diritto di ottenere, rivolgendosi direttamente alla Corte Federale, il trasferimento ad altra Società in qualsiasi periodo della stagione agonistica.

Articolo 13 - abrogato

Categorie tecnici

Articolo 14 -

La tessera di Tecnico regionale, nazionale e di Direttore Sportivo è rilasciata dal Comitato Regionale o Settore competente secondo le norme emanate dal Consiglio Federale. Al Settore Studi spetta proporre all'approvazione del Consiglio Federale le disposizioni in materia di formazione e di aggiornamento della categoria d'intesa con i competenti Settori della Struttura Tecnica Federale, **in ottemperanza allo specifico regolamento redatto secondo i principi dettati dal Piano Nazionale Formazione dei Quadri, ed approvato ai fini sportivi dal CONI.**

Sanitari

Articolo 15 -

La tessera di Medico sociale è rilasciata dalla **Federazione Ciclistica (per tramite della Commissione Sanitaria a coloro che sono in possesso di laurea in medicina con specializzazione sportiva, con le modalità emanate dal Consiglio Federale. I medici sociali svolgono i compiti previsti nelle apposite norme emanate dal Consiglio Federale.**

La tessera di Massaggiatore è rilasciata dal competente Comitato Regionale, a richiesta della Società di appartenenza. La tessera di Medico e Massaggiatore federale è rilasciata dalla Segreteria Generale.

I candidati alle funzioni specifiche di cui sopra, devono documentare la propria posizione nel rispetto del Regolamento Sanitario deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal CONI.

Meccanici

Articolo 16 -

La tessera di Meccanico è rilasciata dal Comitato Regionale di appartenenza su richiesta della rispettiva Società, secondo le disposizioni proposte dal Centro Studi all'approvazione del Consiglio Federale.

Giudici di Gara

Articolo 17 -

Il Regolamento Tecnico-disciplinare del settore di cui all'articolo 1 del Regolamento Organico, sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale, stabilisce le norme per il tesseramento e la permanenza dei Giudici di Gara nella loro categoria, oltre a quelle concernenti lo svolgimento dell'attività.

Direttori di Corsa

Articolo 18 -

Il tesseramento dei Direttori di Corsa è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 9 del Regolamento Organico ed in conformità alla normativa dei Direttori di Corsa.

Motociclisti

Articolo 19 -

La tessera di Allenatore su moto, è rilasciata nel rispetto delle disposizioni approvate dal Consiglio Federale.

La Motostaffetta di scorta tecnica deve essere in possesso di tessera FCI e dell'abilitazione di servizio rilasciata previo esame di idoneità, dalle Autorità di Pubblica Sicurezza e svolge il servizio nelle modalità indicate dal Codice della Strada.

La tessera ai Motociclisti **che ne fanno richiesta**, è rilasciata dal Comitato Regionale o Provinciale **per tramite di una Società affiliata**, previa abilitazione conseguita in conformità delle norme dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa approvate dal Consiglio Federale

Dirigenti

Articolo 20 -

Il tesseramento dei Dirigenti nazionali, regionali, provinciali nonché dei componenti del Consiglio Direttivo e dei soci delle Società affiliate di cui al precedente art. 9 del presente regolamento, avviene all'atto della loro elezione o

nomina secondo quanto in materia stabilito dall'Art. 3 dello Statuto Federale.

Sezione terza

Calendari dell'attività

Articolo 21 -

Le gare agonistiche possono disputarsi, previa iscrizione a calendario (regionale, nazionale ed internazionale) ove abbiano ricevuta l'approvazione del Settore Federale di competenza o delle Strutture Regionali e l'autorizzazione richiesta dal vigente Codice della Strada **agli organi amministrativi competenti.**

Articolo 21/bis

La Società organizzatrice prende atto e specificamente accetta ed approva che, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto Federale, le manifestazioni ciclistiche organizzate dalle Società affiliate, anche se da esse promosse e proposte alla FCI, anche per la prima volta, sono e restano patrimonio della Federazione; una volta approvata dalla competente Commissione, la gara viene assegnata dalla FCI alla Società organizzatrice.

Tale assegnazione, in assenza di motivi ostativi, viene tacitamente rinnovata di anno in anno, mediante l'inserimento della competizione nel calendario federale ufficiale.

Resta inteso che tutte le responsabilità connesse all'organizzazione ed allo svolgimento della gara, nel periodo di vigenza dell'assegnazione, resta a carico della Società organizzatrice.

La Società organizzatrice prende atto ed accetta altresì che, qualora, per qualsiasi motivo, essa non fosse in grado di organizzare la competizione per due anni consecutivi, il C.F. può disporre, sentito il C.R. di appartenenza, l'assegnazione temporanea della gara ad altra Società, mantenendo, per quanto possibile, la collocazione temporale e territoriale della gara stessa.

Articolo 22 -

I calendari nazionali ed internazionale sono predisposti, per le categorie di rispettiva competenza, dai Settori Tecnici Nazionali e sono trasmessi per l'approvazione ed il seguito di competenza al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Generale.

Ciascuno dei calendari di settore è compilato sulla base delle richieste delle Società affiliate trasmesse al settore competente per il tramite del Comitato Regionale, **con relativo parere, vincolante dello stesso Comitato.**

La richiesta, oltre alla denominazione della gara e della classe di appartenenza (per le gare da iscriversi nel calendario nazionale ed internazionale), dovrà contenere l'indicazione della data proposta e di almeno una data di riserva. Tutte le corse dovranno mantenere la propria denominazione, con la quale sono indicate nei relativi calendari. Tale de-

nominazione potrà essere modificata dalla F.C.I. per evitare omonimie con altre gare della stessa classe. Il mancato inserimento di una manifestazione sarà comunicato al C.R. di appartenenza ed alla Società stessa con relativa motivazione.

Articolo 23 -

Le richieste di iscrizione nei calendari nazionale e internazionale dovranno essere completate per la loro validità dal deposito cauzionale nella misura fissata dalla F.C.I. che sarà decurtato dalla somma dovuta per tasse federali, al momento dell'approvazione della gara. La negata iscrizione nel calendario nazionale ed internazionale sarà comunicata con motivazione dalla Federazione Ciclistica al Comitato Regionale di competenza ed alla Società richiedente.

I depositi cauzionali saranno restituiti qualora la domanda non venisse accolta o se la gara iscritta in calendario non fosse effettuata per cause di forza maggiore riconosciute dalla Struttura Tecnica competente, fermo restando il pagamento dell'eventuale tassa prevista dalla FCI/UCI.

Negli altri casi il deposito cauzionale sarà incamerato.

Il mancato svolgimento, ingiustificato, di una gara iscritta nei calendari nazionale e internazionale, costituisce motivo di esclusione dai successivi calendari.

Le iscrizioni nei calendari nazionale ed internazionale dopo la scadenza dei termini fissati dal C.F. comporta il versamento integrativo di una somma pari al 15% del deposito cauzionale, non restituibile alla società richiedente.

Articolo 24 -

Nei termini e con le modalità che saranno stabilite dai Comitati Regionali, le richieste per la iscrizione nei calendari regionali dovranno essere indirizzate dalle Società interessate alle Strutture Tecniche regionali, per il tramite dei Comitati Provinciali, i quali predisporranno la relativa lista da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Sezione quarta

Trasferimento corridori

Articolo 25

I corridori indicati dal precedente articolo 9/1 possono trasferirsi ad altra Società affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana nel rispetto dei successivi articoli 26, 26 bis, 26 ter, 27, 28, 29 e 30.

Annualmente il Consiglio Federale può disciplinare le modalità attuative per ottenere il trasferimento.

In ogni caso il trasferimento è subordinato al nulla-osta della Società di appartenenza ed al versamento del premio di addestramento e formazione tecnica nella misura e con le modalità stabilite dal successivo articolo 29

Articolo 26 -

Nel rispetto dell'articolo 5, comma **quinto** dello Statuto, il Consiglio Federale per esigenze di carattere tecnico, su proposta dei settori competenti della Struttura Tecnica Fe-

derale, può disporre il vincolo di appartenenza per talune categorie per durata non superiore a quattro anni.

Tale vincolo deve comunque rispettare, in linea prioritaria, le norme del diritto di famiglia.

Il trasferimento ad altra Società degli atleti soggetti a vincolo è tuttavia consentito qualora Società ed atleta manifestino in forma scritta il reciproco consenso.

Articolo 26/bis

Il passaggio dalle categorie agonistiche a quelle amatoriali, e viceversa, è consentito solamente in fase di rinnovo annuale della tessera. **Per la categoria Cicloturisti, a partire dal 13° anno di età, il passaggio alla categoria agonistica è possibile in ogni momento della stagione**

Articolo 26/ter

Nel caso di nulla osta per il passaggio fuori regione da parte di atleti vincolati e non, dovrà essere versato entro e non oltre il 31 dicembre **al Comitato Regionale cedente** il 50% del premio di addestramento e formazione tecnica.

I Comitati Regionali destineranno l'importo totale del premio predetto all'attività istituzionale. **Il Consiglio Federale, su proposta del Settore di competenza, può disciplinare annualmente le modalità attuative delle categorie soggette o non a vincoli societari e regionali, i relativi "bonus" ed il premio di addestramento.**

Articolo 27 -

Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno le Società dovranno comunicare ai corridori per essa tesserati, ed al Comitato Regionale di appartenenza, l'intendimento di non rinnovare l'affiliazione federale e/o di non tesserare il corridore stesso. **Tale comunicazione da effettuarsi, pena la sua nullità, con raccomandata A.R. o mezzo fax o e-mail certificata, comporta la libertà assoluta per il corridore di tesserarsi per altra Società, prescindendo da ogni vincolo precedentemente indicato.**

Articolo 28 -

La richiesta di trasferimento deve essere indirizzata a mezzo di Raccomandata A.R. **o mezzo fax o e-mail certificata**, dal corridore, **e per i minori** dal padre, o da chi ne esercita le funzioni, alla Società di appartenenza entro e non oltre la data del 31 Ottobre.

In caso di mancato riscontro o di rifiuto al trasferimento nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, da parte della Società cui la richiesta di trasferimento è stata indirizzata, il corridore, o il padre o chi ne esercita le funzioni acquisisce il diritto di adire il competente Comitato Regionale.

In caso di reiezione o di mancato riscontro nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte del Comitato Regionale il corridore, o chi ne fa le veci, potrà indirizzare il reclamo alla Corte Federale.

La Corte Federale dovrà pronunciarsi in definitiva istanza entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Articolo 29 -

Il premio di addestramento e formazione tecnica è dovuto alla Società cedente da parte della Società cui si è trasferito il corridore, nella misura determinata dal punteggio acquisito dal corridore medesimo nel corso della, o delle stagioni agonistiche disputate per la medesima Società cedente, sulla base dei parametri stabiliti dall'allegato 7 del presente regolamento e del valore punto stabilito dal Consiglio Federale.

Il premio di addestramento e formazione tecnica **più l'eventuale bonus**, deve essere corrisposto contemporaneamente al rilascio del nulla osta; non è dovuto nel caso di sospensione dell'attività della Società per una durata di trenta giorni o periodo superiore.

Annualmente il Consiglio Federale delibera le "Norme Trasferimento Atleti" contenenti i valori dei punteggi per ogni specialità e categoria, e gli eventuali "bonus"

Articolo 30 -

I corridori, vincolati e non, acquisiscono il diritto a trasferirsi senza nulla osta qualora la Società di appartenenza non rinnovi l'affiliazione entro il 1 gennaio, non abbia tesserato entro il medesimo termine il Direttore Sportivo, oppure non abbia proceduto al pagamento di ammende per qualsiasi causa inflitte nella precedente stagione agonistica.

Articolo 31 -

Nelle gare promiscue, disciplinate dalle norme attuative deliberate dal Consiglio Federale su proposta dei settori competenti, i punti del premio di addestramento e formazione tecnica sono assegnati sulla base dell'ordine di arrivo relativo a ciascuna categoria di corridori ammessa alla corsa.

Articolo 32 -

L'espressione "stagione agonistica", ai soli fini del calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica dell'atleta, deve intendersi riferita alle gare disputate nel periodo che va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Articolo 33 -

In caso di trasferimento ad altra Società dovrà essere applicato il valore punto in atto.

Articolo 34 -

In caso di mancato tesseramento in una categoria agonistica per una stagione, risolto il compenso economico (pagamento del premio di addestramento e formazione riferito all'ultimo anno di attività, dovuto all'ex Società di appartenenza) e assolto ai doveri sociali, (restituzione del materiale tecnico avuto in dotazione) l'atleta di qualsiasi categoria è libero di trasferirsi ad altra Società senza alcun vincolo societario. Nulla è dovuto in caso di mancato tesseramento per più di una stagione sportiva.

Articolo 35 -

I valori punto per ogni categoria e settore di attività, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale e pubblicati sull'organo ufficiale entro il 15 Settembre di ogni anno.

Articolo 35/bis

Le norme previste dagli art. 25 e seguenti sono valide per gli atleti di nazionalità italiana anche nel caso di trasferimento a Società appartenenti ad altre federazioni nazionali **di ciclismo, fatte salve le eccezioni previste in materia dal Regolamento UCI.**

Parte I

ATTIVITÀ SU STRADA

TITOLO SECONDO

Norme di effettuazione delle corse

Sezione prima

Norme tecniche generali

Classificazione delle gare

Articolo 36 -

Le gare e le manifestazioni si dividono:

1. rispetto alla partecipazione

- a) *riservate* con l'iscrizione aperta solo ai corridori di una determinata categoria.
- b) *libere* con l'iscrizione aperta a tutti i corridori di determinate categorie.
- c) *ad invito* con l'iscrizione aperta solo ai corridori invitati dagli organizzatori.

2. rispetto all'estensione

- a) *internazionali* se iscritte nel calendario internazionale
- b) *nazionali* se iscritte nel calendario nazionale
- c) *regionali* se iscritte nel calendario regionale

3. rispetto alle modalità di svolgimento

- a) di un giorno
- b) a tappe
- c) criterium
- d) tipo pista
- e) a cronometro individuale, a coppie, a squadre
- f) con allenatori meccanici

4. rispetto alle categorie

- a) esordienti
- b) allievi
- c) juniores
- d) under 23
- e) élite s.c.
- f) donne esordienti
- g) donne allieve
- h) donne juniores
- i) donne élite

La promiscuità delle categorie è disciplinata dal Settore Strada, che sottoporrà le relative norme alla deliberazione del Consiglio Federale.

5. rispetto all'importanza

di Campionato Italiano, regionale, provinciale, nelle quali è in palio il titolo relativo.

Le gare che si disputano in due o più giornate continuative, con classifica generale a tempi, devono essere considerate quali corse a tappe agli effetti tecnici, organizzativi, amministrativi e possono essere iscritte solo nel calendario nazionale o internazionale.

Sezione Seconda

Organizzazione e approvazione delle gare

Articolo 37 -

Lo svolgimento delle gare su strada, iscritte nei calendari regionali, nazionale ed internazionale, è subordinato all'approvazione sportiva della competente Struttura Federale regionale o nazionale ed al rispetto della procedura fissata dall'Art. 9 del codice della strada.

La richiesta di approvazione alla Struttura competente, deve essere presentata in termini di tempo tali che consentano successivamente di avanzare richiesta di autorizzazione all'autorità amministrativa nel rispetto dei tempi fissati dallo stesso codice della strada. La richiesta di approvazione comporta per la Società organizzatrice l'impegno al rispetto più assoluto delle disposizioni tecniche, di sicurezza e di assistenza sanitaria dettate dalla F.C.I., e dalle norme di legge dello Stato Italiano.

Nessuna corsa può essere organizzata se la Società richiedente non abbia perfezionato la propria affiliazione nel completo rispetto delle relative norme federali o se nei suoi confronti sia stato emesso provvedimento di sospensione da ogni attività da parte di organi di giustizia federali. La Società organizzatrice è completamente responsabile sul piano della conformità ai regolamenti federali e sul piano finanziario, amministrativo e giuridico ed alle disposizioni dettate dai competenti organi amministrativi dello Stato.

Corse regionali

Articolo 38 -

Il programma della corsa, compilato in ogni sua parte sui moduli federali, deve essere corredato dalla seguente documentazione:

- a) tasse federali, nella misura fissata dal Consiglio Federale
- b) tabella oraria
- c) caratteristiche del percorso con indicazione delle misure di sicurezza adottate
- d) indicazione delle disposizioni prese per l'assistenza sanitaria dei corridori e del seguito
- e) dislocazione dei posti di pronto soccorso e centri ospedalieri collocati nelle vicinanze del percorso
- f) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore di corsa e del suo vice (facoltativo per le gare riservate alle categorie esordienti, nelle gare di tipo criterium ed in quelle che si svolgono su circuiti chiusi al traffico)
- g) **indicazione sede di Giuria, segreteria, numeri cellulare Responsabile Società organizzatrice** e locali anti-doping
- h) caratteristiche ultimo chilometro
- i) planimetria ed altimetria del percorso.

Corse nazionali ed internazionali

Articolo 39 -

Alla documentazione di cui all'articolo precedente deve essere inoltre allegata:

- c) regolamento speciale di corsa in lingua italiana e obbligatoriamente in lingua francese **e/o inglese**
- b) pianta della zona di arrivo e indicazione zona deviazione vetture
- c) planimetria ed altimetria degli ultimi 3 km.
- d) collocazione segreteria, sede giuria, locali controlli anti-doping, sala stampa
- e) dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del **Direttore di Corsa e vice, con indicati i numeri di cellulare del Responsabile della Società organizzatrice;**
- f) le norme di partecipazione delle categorie di corridori in relazione alla classe delle corse di un giorno o a tappe;
- g) le prescrizioni in materia di sicurezza e di assistenza sanitaria di competenza della Società organizzatrice
- h) la guida tecnica redatta **come da art. 2.2.012 del Regolamento UCI.**

Articolo 40 -

La Società organizzatrice deve porre a disposizione, quale addetto al Collegio di Giuria, un proprio rappresentante, tesserato federale, che abbia accettato tale incarico **e che non abbia altre mansioni nell'ambito della gara stessa.**

Programma di corsa

Articolo 41 -

Il programma di corsa, con i relativi allegati, deve essere portato a conoscenza delle Società e dei corridori nel modo che segue:

- gare regionali: **almeno 30 giorni prima della data indicata** e, comunque, nel corso della riunione dei Direttori Sportivi da tenersi **almeno un'ora** prima della partenza della corsa
- gare nazionali ed internazionali: trasmettendone copia alle Società che abbiano confermato l'iscrizione e, ripetendone gli aspetti particolari, soprattutto in materia di sicurezza, nel corso della riunione preliminare dei Direttori Sportivi.

Articolo 42 -

Il programma di una corsa di qualsiasi categoria, approvato dal Settore Tecnico competente: nazionale per le corse iscritte nei calendari internazionale e nazionale, e regionale, per le gare dei calendari regionali, non può essere modificato nelle norme che attengono direttamente al risultato tecnico della corsa, la sua sicurezza e l'assistenza sanitaria se non alle seguenti condizioni:

gare regionali:

- a) prima della partenza soltanto con l'approvazione di un rappresentante della Struttura Tecnica Regionale, in forma scritta **o telefonica**, a richiesta del Direttore di Corsa, dandone comunicazione al Presidente di Giuria;
- b) dopo la partenza con provvedimento del Direttore di Corsa, previa comunicazione al Presidente di Giuria;

gare nazionali ed internazionali:

- a) prima della partenza con provvedimento adottato dal **Direttore di Corsa previa comunicazione** al Presidente di Giuria, con l'approvazione del Settore Tecnico Nazionale, in forma scritta;
- b) dopo la partenza dal Direttore di **Corsa** previa comunicazione al Presidente di Giuria .

Articolo 43 -

Il programma **tecnico** di qualsiasi corsa potrà essere divulgato soltanto dopo la sua approvazione da parte del competente organo federale, pena l'ammenda inflitta dal **Giudice Sportivo** su denuncia di qualsiasi tesserato della F.C.I. e di cui agli allegati nn. 2 e 3.

Articolo 44 -

In caso di preventivo annullamento, di interruzione e/o di mancato svolgimento di una corsa di qualsiasi categoria per cause non dipendenti dalla volontà della Società organizzatrice, la stessa potrà proporre al competente organismo federale, regionale o nazionale, lo svolgimento ad altra data, il quale deciderà in merito alla richiesta.

La richiesta di spostamento di data delle gare nazionali ed internazionali dovrà essere indirizzata al Settore Strada, per il seguito di competenza,

Lo spostamento di data per gare nazionali ed internazionali, comporta il pagamento della tassa stabilita al riguardo dalla F.C.I.

Articolo 45 -

L'autorizzazione per lo svolgimento delle gare che si svol-

gono sul territorio di altro stato nazionale dovrà essere preventivamente richiesta al competente settore della Struttura Tecnica federale.

Le Società organizzatrici di corse che interessano la competenza territoriale di uno o più Comitati Regionali, dovranno ottenere per il tramite del proprio C.R. il nulla osta del/dei Comitato/i Regionale/i competente/i.

Le Società e gli Enti organizzatori di corse che interessano il territorio di più Comitati Regionali dovranno inviare ai Comitati Regionali stessi il programma della corsa approvato almeno 20 giorni prima della disputa della corsa o della tappa, per le gare del calendario internazionale o nazionale e 10 giorni per le corse dei calendari regionali.

Premi

Articolo 46 -

L'ammontare dei premi di classifica e la sua ripartizione per tutte le classi di corse è stabilito con propria delibera dal Consiglio Federale. I predetti premi sono consegnati ai corridori al termine della gara, a cura della Società organizzatrice nel rispetto delle norme fiscali vigenti.

La distinta dei premi federali con indicazione dei nominativi dei corridori, dell'importo a ciascuno corrisposto e la firma del percipiente, deve essere allegata al verbale della gara a cura del Presidente di Giuria. Trascorsi trenta minuti dall'affissione dell'ordine di arrivo senza che sia avvenuta la premiazione, la distinta premi dovrà essere trasmessa al **Giudice Sportivo** da parte della Società organizzatrice, la quale ne tratterà copia. Il Presidente di Giuria dovrà dare atto sul proprio verbale **dell'invio successivo della distinta premi a cura della Società organizzatrice.**

I premi attribuiti e non ritirati sono trattenuti e incamerati dalla società organizzatrice, **fatte salve le eccezioni previste dall'UCI per le gare internazionali.**

Il mancato pagamento dei premi dovuti comporta da parte del **Giudice Sportivo** la sospensione della omologazione e la denuncia alla Procura Federale per il seguito di competenza.

Articolo 47 -

Tutte le informazioni relative ai premi in palio, di qualsiasi natura, in aggiunta alla tabella federale (di rappresentanza ed individuali) devono essere portate a conoscenza dei Direttori Sportivi e dei corridori partecipanti nel corso della riunione prima della partenza. I relativi criteri di assegnazione sono stabiliti dalla Società organizzatrice.

Articolo 48 -

Quando è in palio solo un premio di rappresentanza questo sarà assegnato alla società del vincitore.

Per le gare a coppie o altre il premio di rappresentanza sarà assegnato alla squadra **vincitrice** anche se formata da più atleti di diverse Società di appartenenza.

Articolo 49 – abrogato dal gennaio 2002;

Articolo 50 – Abrogato dal gennaio 2002;

Articolo 51 - Abrogato dal gennaio 2002;

Articolo 52 – abrogato dal gennaio 2002;

Iscrizioni

Articolo 53 -

I corridori per essere iscritti alle gare dalla Società di appartenenza, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente tesserati;
- b) appartenere a società non sospesa o radiata;
- c) non essere iscritti già ad altra gara, salvo nell'ipotesi di cui al successivo 56;
- d) non essere radiati o sospesi dalla F.C.I. o da altra Federazione affiliata all'UCI o dalla U.C.I. stessa.

Articolo 54 -

L'iscrizione a tutte le gare deve essere inviata alla Società organizzatrice unicamente dalla Società di appartenenza del corridore, **tramite sistema informatico.**

Nelle gare internazionali e nazionali, in aggiunta al sistema informatico, l'iscrizione alle gare deve essere perfezionata tramite bollettino di iscrizione.

Articolo 55 -

Il termine utile per le iscrizioni scade:

- a) per le gare su strada regionali 36 ore prima dell'inizio della gara; per le gare iscritte nel calendario nazionale ed internazionale **valgono le norme previste dall'art. 1.2.049 del Regolamento UCI;**
- b) per le gare a cronometro regionali 48 ore prima dell'inizio della gara, per quelle internazionali e nazionali **valgono le norme previste dall'art. 1.2.049 del Regolamento UCI;**

Per le gare regionali la Società organizzatrice deve consegnare l'elenco degli iscritti al Presidente di Giuria, completo di tutti gli elementi richiesti, **almeno 2 ore prima della partenza.**

Articolo 56 -

I corridori iscritti ad una gara regionale, che non si sia disputata per qualsiasi causa, possono essere iscritti, qualora gli orari lo consentano, ad altra gara regionale riservata alla stessa categoria, fino a mezza ora prima della partenza, previa comunicazione telefonica **alla Società organizzatrice**. In tal caso l'iscrizione scritta, potrà essere effettuata a firma del Direttore Sportivo od altro Dirigente responsabile riconosciuto, presentando unitamente attestazione scritta del Presidente di Giuria della gara non disputata.

Servizio Medico

Articolo 57 -

La Società organizzatrice deve disporre la presenza in corsa, di un Medico di gara e di almeno una autoambulanza

dotata delle necessarie apparecchiature atte ad assicurare il primo soccorso. Le attrezzature medesime dovranno essere controllate prima della partenza da parte dello stesso Medico di gara, alla presenza del Direttore di Corsa.

Il Direttore di Corsa dovrà accertarsi preventivamente dell'identità del Medico di gara.

L'opera del Medico di gara dovrà essere prestata dall'ora di inizio delle operazioni di partenza fino alla scadenza del tempo massimo sia per le corse di un giorno, sia per quelle a tappe. Soltanto al Medico di gara compete lo svolgimento della assistenza sanitaria in corsa, anche in presenza del Medico della Società di appartenenza del corridore infortunato.

Il Medico di gara ha la competenza esclusiva per stabilire la eventuale continuazione della corsa per i corridori vittime di cadute o di altre cause. Il mancato rispetto del divieto a continuare la corsa comporta l'espulsione o l'esclusione da parte della Giuria, su denuncia verbale del Medico di gara, nel corso della gara stessa e confermata con atto scritto al termine, consegnata al Presidente di Giuria, Tale documento dovrà essere allegato alla documentazione della gara trasmessa al Giudice Sportivo.

Il Medico di gara dovrà portare un bracciale o un pettorale o altro indumento che consenta di identificare la sua funzione in ogni momento da parte di qualsiasi tesserato al seguito della corsa.

La vettura del Medico di gara occuperà nella fase iniziale la posizione che precede le vetture delle Società ammesse al seguito e successiva a quella della dirigenza di corsa (Direttore di corsa o Presidente Giuria).

Durante la corsa il Medico di gara deciderà quale sia la posizione più idonea per lo svolgimento delle sue funzioni in relazione alla natura del percorso e compatibilmente con le esigenze della circolazione dei veicoli in corsa.

Il Direttore di Corsa, ed il Medico di gara dovranno curare vicendevolmente di tenere i necessari contatti in ogni momento della corsa fra di essi e con l'autoambulanza al seguito.

La mancanza di autoambulanza attrezzata e/o del Medico di corsa comporta in maniera assoluta, da parte del Direttore di Corsa, previa comunicazione scritta al Presidente di Giuria, la decisione di non procedere allo svolgimento della corsa o della tappa. Tale comunicazione, di cui il Presidente di Giuria si dovrà limitare a prenderne atto, sarà trasmessa, unitamente al proprio verbale al Giudice Sportivo per il seguito di competenza. "Spetta al Giudice Sportivo verificare sulla base degli atti trasmessi dal Presidente di Giuria, se nella decisione di annullamento della gara siano state osservate tutte le norme sopra indicate. Nel caso di constatata inosservanza delle succitate norme il Giudice Sportivo procederà ai necessari accertamenti secondo quanto detta il Regolamento di disciplina. Dei risultati degli accertamenti e del mancato svolgimento della gara il Giudice Sportivo dovrà dare notizia a mezzo di proprio comunicato. Dell'annullamento della corsa dovranno essere informati immediatamente i Direttori Sportivi e gli organi dello Stato che hanno autorizzato lo svolgimento della corsa stessa. La Giuria

a seguito di comunicazione scritta del Direttore di Corsa dovrà abbandonare la gara.

Percorso di gara

Articolo 58 -

Per la scelta del percorso, il **Direttore di Corsa** deve fornire preventivamente le proprie indicazioni sia sul piano tecnico che della sicurezza per i corridori e per il seguito. E' richiesto l'approntamento di una struttura organizzativa capace di realizzare le misure tecniche e di sicurezza che disciplinano la corsa dal luogo di raduno a quello di partenza ufficiosa e della partenza reale fino alla linea d'arrivo. Il chilometraggio massimo delle corse di un giorno per le corse regionali è fissato dalla normativa deliberata dal Consiglio Federale su proposta dalla **Struttura Tecnica** competente, quello delle corse di un giorno ed a tappe del calendario nazionale ed internazionale rispettivamente **dalla stessa Struttura** e dalla normativa della U.C.I. in materia, riferita sia alle categorie dei corridori sia alla classe delle corse stesse.

Preliminari

Articolo 59 -

In tutte le gare, nel luogo e nei termini stabiliti dal programma approvato della gara, il corridore oppure il Direttore Sportivo oppure un componente del Consiglio Direttivo della Società, dovrà presentarsi alla Giuria per la verifica della tessera e per il ritiro dei numeri di partenza.

I corridori devono:

- a) **radunarsi nel luogo di firma del foglio di partenza ed eventuale controllo rapporti, secondo le disposizioni del Giudice di partenza;**
- b) **concludere le operazioni di firma del foglio di partenza ed eventuale controllo dei rapporti, almeno 10 minuti prima della partenza;**

In tutte le corse su strada, **almeno** un'ora prima della partenza nelle gare regionali, e secondo quanto previsto dal relativo programma per le gare nazionali ed internazionali, è obbligatoria la riunione del Direttore di Corsa, con la Giuria ed i Direttori Sportivi.

Nel corso della riunione dovranno essere trattati gli argomenti di natura tecnica ed in materia di sicurezza, indicati dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 59 bis-

Nel caso in cui un atleta per qualsiasi causa, sia impedito a prendere la partenza, dopo la verifica delle tessere e il ritiro dei numeri, il Direttore Sportivo o il corridore medesimo hanno l'obbligo di darne comunicazione al Presidente di Giuria prima della partenza stessa, riconsegnando i numeri di gara, **consentendo** di regolarizzare la posizione del corridore ai fini disciplinari e del controllo antidoping.

Numeri di gara

Articolo 60 -

I numeri dovranno avere le cifre nere su fondo bianco. Le caratteristiche sono indicate nelle Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale.

Devono essere applicati sulla maglia e verificati dal Giudice di partenza. I fermagli per i numeri dorsali sono a carico dell'atleta o della propria Società di appartenenza. Le Società organizzatrici, devono avere comunque a disposizione una riserva di fermagli per eventuali necessità.

Il numero al telaio è obbligatorio in tutte le corse nazionali ed internazionali, con esclusione di quelle a cronometro e per le gare iscritte nei calendari regionali.

L'uso dei numeri di identificazione al casco è obbligatorio.

Per il ritiro dei numeri di gara, non sono ammesse cauzioni non restituibili in caso di mancata riconsegna a fine gara.

Indumenti

Articolo 61

L'uso del casco rigido è obbligatorio in tutte le corse su strada.

Lo stesso casco deve essere indossato anche nelle fasi che precedono e seguono immediatamente la gara, in particolare quanto l'atleta veste la maglia di gara con applicato il numero.

Per le categorie di età previste dal Codice della Strada, è obbligatorio indossare il casco anche durante gli allenamenti. E' fortemente raccomandato indossarlo negli allenamenti, anche per le categorie maggiori.

Il casco deve corrispondere alle norme di sicurezza e di protezione dettate dalle norme in materia vigenti.

Articolo 62 -

I corridori devono indossare in corsa la maglia con i colori sociali **che deve riportare ben visibile sulla parte anteriore, l'esatta denominazione sociale in uno spazio non inferiore a 50 cm².**

Negli indumenti di gara possono essere riportate anche iscrizioni pubblicitarie diverse dalla denominazione sociale purché tutti i corridori della medesima società indossino in corsa maglia con identica pubblicità.

Sono vietate le maglie senza maniche.

Nel caso di partecipazione come Squadra Mista e/o Pluriaffiliata gli atleti devono indossare maglie uguali (dell'una o dell'altra Società).

Articolo 63 - abrogato

Articolo 64 -

Sulla maglia di rappresentanza nazionale ufficiale e sugli altri indumenti ufficiali potranno figurare solo quelle indicazioni deliberate dal Consiglio Federale conformemente alle norme al riguardo emanate dalla U.C.I. e dal C.O.N.I.

Articolo 65 -

Le scritte pubblicitarie dovranno apparire in modo uniforme sul vestiario dei corridori della società nella maniera seguente:

sulla MAGLIA e i PANTALONCINI possono figurare liberamente e possono variare senza limitazione il nome ed il marchio della o delle iscrizioni pubblicitarie.

Il marchio del fabbricante degli indumenti è permesso su ciascun elemento.

Tutti gli altri indumenti non sono sottoposti a norme limitative.

Sezione Terza

Campionati

Articolo 66 -

I titoli di campione italiano su strada sono:

individuali:

- b) esordienti 1° anno
- c) esordienti 2° anno
- d) allievi
- e) juniores
- f) under 23
- g) élite s.c.
- h) donne esordienti 1° anno
- i) donne esordienti 2° anno
- j) donne allieve
- k) donne juniores
- l) donne élite

cronometro individuale

- a) allievi
- b) donne allieve
- c) juniores
- d) donne juniores
- e) under 23
- f) open (elite con e senza contratto)
- g) donne élite

Il Consiglio Federale stabilirà ogni anno, su proposta del Settore Strada, la forma di disputa dei singoli titoli e assegnerà le prove di campionato nazionale.

Il vincitore di un campionato italiano rimane possessore del titolo fino al giorno prima della proclamazione del nuovo campione, a meno che nel frattempo il corridore sia passato di categoria, nel qual caso perde il diritto di indossare la maglia di campione nazionale, senza possibilità di sostituzione.

I premi della F.C.I. per i campionati italiani consistono in tre medaglie, di primo, di secondo e di terzo grado.

I campioni italiani hanno diritto alla maglia, al diploma ed alla medaglia d'oro.

I titoli dei campionati regionali e provinciali debbono rispettare la stessa classificazione del presente articolo. Do-

vranno disputarsi in prova unica.

I titoli saranno assegnati ai corridori di nazionalità italiana appartenenti a Società affiliate nella regione o nella provincia. La partecipazione di atleti italiani tesserati all'estero (compreso i frontalieri) ai Campionati Italiani, è disciplinata dalle norme attuative proposte dai competenti settori della Struttura Tecnica Federale all'approvazione del Consiglio Federale. I corridori di nazionalità italiana tesserati all'estero non possono partecipare ai Campionati Regionali e provinciali.

Articolo 67

La maglia di campione italiano è tricolore per tutte le categorie e le specialità.

I colori devono essere posti in linee orizzontali, aventi proporzionalmente alla taglia, le stesse dimensioni in altezza.

Stesse caratteristiche anche per le maniche e fascette al collo.

La pubblicità della Società sportiva può apparire sulla fascia bianca, (anche sul retro) in un rettangolo di cm 10 di altezza, sulle bande laterali con altezza massima delle lettere di cm 9, sui quarti di manica su una sola linea con altezza massima di cm 5.

Sulla parte anteriore deve essere inserito il logo FCI e può apporsi una sola volta il marchio o la griffe del fabbricante nella misura di 25 cm. quadrati.

(Allegato 10)

Articolo 68 -

I detentori del titolo di campione italiano devono indossare in corsa la maglia di campione della specialità di cui detengono il titolo, anche in gare approvate per più categorie. I detentori del titolo regionale hanno l'**obbligo** di indossare in corsa la maglia di campione in tutte le gare regionali che si disputano nella regione in cui è affiliata la Società di appartenenza, anche se aperte a più categorie. **E' facoltativo indossare la stessa maglia nelle gare del territorio nazionale.** Il detentore del titolo provinciale ha facoltà d'indossare la maglia di campione, unicamente nella regione in cui è affiliata la Società di appartenenza, anche in gare approvate per più categorie.

Il titolo di campione italiano della categoria Elite s.c. non è previsto dall'UCI, per cui il detentore del titolo può indossare tale maglia solo nelle gare del calendario regionale e nazionale.

(Allegato 10)

Articolo 69 -

Le caratteristiche della maglia di campione regionale e provinciale sono fissate da ciascun Comitato Regionale e sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale. **Per le iscrizioni pubblicitarie, fare riferimento all'allegato 10 del presente RTAA.**

Articolo 70 -

Le Società che hanno avuto propri corridori vincitori di titoli di campione mondiale, di campione olimpico, di cam-

pione nazionale e di campione europeo non possono fregiare le proprie maglie sociali di alcun segno riferendosi a tale titolo.

Articolo 71 -

I campioni mondiali, italiani, europei, di qualsiasi specialità, sono obbligati ad indossare la relativa maglia nelle prove di cui sono titolari, in ordine prioritario.

La Giuria dovrà vietare la partenza dei corridori che indossino le maglie di campione in violazione di quanto stabilito dal comma precedente.

In tale maglia potranno figurare soltanto le iscrizioni pubblicitarie fissate rispettivamente dalla FCI e dall'UCI.

(Allegato 10)

Articolo 72 -

I corridori già campioni italiani di qualsiasi categoria possono applicare sulle maniche della propria maglia sociale un bordo tricolore di massimo cm 3 e i già campioni del mondo un bordo iridato di cm. 6.

(Allegato 10)

Sezione Quarta

Biciclette

Articolo 73 -

Le caratteristiche tecniche delle biciclette devono permettere ai corridori di affrontarsi su un piano di uguaglianza. Esse devono comunque rispondere al criterio della sicurezza ed essere conformi a quanto stabilito in materia dalle norme UCI vigenti – **vedi artt. 1.3 sezione 2.**

Sezione Quinta

Svolgimento delle gare di un giorno ed a tappe

Articolo 74 -

I corridori possono partecipare ad una gara solo se la stessa è iscritta in un calendario regionale, nazionale o internazionale, approvata dal competente organo federale e se la sua iscrizione sia stata effettuata dalla Società di appartenenza nel rispetto delle norme contenute dal presente regolamento.

Articolo 75 -

Le gare su strada si effettuano con qualsiasi condizione climatica salvo l'adozione delle disposizioni previste dall'art. 106 del presente regolamento, al verificarsi delle particolari circostanze durante la corsa.

Nel caso in cui, invece, abbiano a manifestarsi prima della partenza condizioni di percorso tali da pregiudicare la sicu-

rezza dei corridori ed il risultato tecnico della corsa o della tappa, il Direttore di Corsa, sentito il Presidente di Giuria e **se presente** il rappresentante della Struttura Tecnica di competenza, effettuati i necessari accertamenti, disporrà per lo svolgimento o meno della corsa, dandone, in ogni caso, immediata notizia ai direttori sportivi **ed alle competenti autorità**.

Il successivo art. 106 fissa i provvedimenti da adottare e le relative procedure nel caso in cui le condizioni del percorso, tali da porre a rischio la sicurezza dei concorrenti e del seguito, abbiano a manifestarsi dopo la partenza della gara.

Articolo 76 -

Nelle corse regionali, nel caso il numero dei partenti risulti al momento dell'appello inferiore a quindici, è facoltà del Direttore di Corsa sentito il Presidente di Giuria ed i Direttori Sportivi, disporre la non effettuazione della gara.

In questo caso se ne dovrà dare comunicazione ai corridori, ai quali la Società organizzatrice dovrà rimborsare le spese documentate di viaggio.

Articolo 77 - abrogato

Articolo 78 -

Nel rispetto delle disposizioni contenute in materia dal codice della strada, la Società organizzatrice è tenuta a segnalare in ogni modo possibile il percorso della gara.

La vigilanza sui bivi deve essere assicurata sia al fine della prevenzione di incidenti, sia al fine di evitare errori di percorso con personale addetto all'organizzazione che sia facilmente identificabile.

Tuttavia, nessuna colpa potrà imputarsi a riguardo alla Società organizzatrice quando il percorso sia stato esattamente indicato nel programma di corsa ed illustrato nei particolari ai Direttori Sportivi da parte del Direttore di Corsa **durante la riunione tecnica**. È compito del Direttore Sportivo informare i propri corridori delle caratteristiche della gara. Come indicato nel prospetto delle infrazioni l'errore di percorso, dal quale il corridore abbia tratto vantaggio, comporta l'espulsione o la esclusione dalla corsa. Tuttavia nel caso in cui uno o più corridori prendano involontariamente una direzione errata sarà cura del Direttore di Corsa in collaborazione con i Componenti di Giuria e le Staffette Motociclistiche dell'organizzazione riportare i corridori nello stesso punto del percorso in cui l'avevano abbandonato.

L'organizzatore dovrà preliminarmente verificare le condizioni di illuminazione di tutte le gallerie sul percorso verificando se dall'entrata e da ogni suo punto ad occhio nudo sia possibile distinguere la targa di un'auto a 10 metri o un veicolo di colore scuro a 50 metri.

La segnalazione preventiva dei tratti del percorso di maggiore pericolosità dovrà essere effettuata dagli addetti all'organizzazione.

Articolo 79 -

L'effettuazione del rifornimento per tutte le categorie di atleti, nelle gare iscritte nei calendari regionali, **nazionali ed**

internazionali, è disciplinata dalle norme attuative approvate dal Consiglio Federale su proposta del Settore Strada e **nel rispetto delle Norme UCI**.

Articolo 80 -

L'assistenza tecnica nelle corse su strada regionali per le categorie, ove questa sia prevista, e nazionali femminili (ad esclusione di quelle a cronometro individuale ed a squadre) è obbligatoria a mezzo di due vetture.

Nelle corse iscritte nel calendario nazionale ed in quello internazionale di tutte le categorie tale assistenza verrà effettuata da **almeno** tre automezzi attrezzati.

Le vetture per l'assistenza tecnica dovranno essere equipaggiate secondo quanto previsto dalle Norme Attuative approvate dal Consiglio Federale.

La collocazione in corsa delle vetture addette all'assistenza tecnica spetta alla competenza del Presidente di Giuria nelle corse nazionali ed internazionali **ed al Direttore di Corsa in quelle regionali**. In tutte le corse di un giorno o a tappe, nelle quali tratti del percorso abbiano caratteristiche tali da non permettere l'assistenza tecnica in maniera efficace a mezzo delle apposite autovetture, l'assistenza stessa potrà essere svolta con motociclette regolarmente attrezzate. Il Settore Strada sottoporrà all'approvazione del Consiglio Federale le relative Norme Attuative.

Nelle gare a cronometro individuale o a squadre l'assistenza tecnica (cambio di ruote o di biciclette) può essere effettuata dalla vettura della Società di appartenenza del corridore o da quella che segue il corridore stesso.

Ad esclusione dei campionati regionali e nazionali, è consentito il cambio di ruota o di bicicletta fra compagni di squadra in tutte le corse riservate soltanto alle categorie juniores, under 23 ed élite, maschili e femminili.

Qualunque sia la posizione del corridore in gara l'assistenza tecnica (ove sia stabilita) dovrà effettuarsi esclusivamente in coda al gruppo di cui fa parte, da fermo e sul lato destro della strada.

Articolo 81 -

Il corridore che si ritira, o del quale è disposto il ritiro a norma di quanto stabilisce il successivo articolo 82, deve togliersi i numeri di gara e consegnarli al Direttore di Corsa oppure al veicolo di "fine corsa" oppure ad un Componente della Giuria e non unirsi per nessun motivo a corridori ancora in gara, assumendo lo stesso, ad ogni effetto, la figura di utente della strada.

Articolo 82 -

Nelle corse iscritte nei calendari regionali, in quello nazionale ed internazionale il **Direttore di Corsa** dovrà disporre il ritiro di corridori in ritardo ritenuto incolmabile e privi di qualsiasi forma di protezione e di sicurezza sia da parte degli organizzatori, sia delle forze dell'ordine al seguito della corsa e sul percorso.

La misura del ritardo da ritenersi incolmabile e le modalità di applicazione della norma dovranno essere definite nelle linee generali tra **Direttore di Corsa** e Presidente di Giuria

e comunicate prima della partenza ai concorrenti ed ai Direttori Sportivi, in applicazione delle prescrizioni consentite nell'autorizzazione della corsa e della relativa ordinanza di sospensione della circolazione.

Il ritiro dei corridori in forte ritardo disposto esclusivamente dal **Direttore di Corsa** o suo vice deve essere considerato unicamente quale atto a tutela della sicurezza dei corridori stessi.

Dei provvedimenti adottati in materia, dovrà essere informata, in forma scritta, la Giuria.

Articolo 83 -

Previa autorizzazione della competente Struttura Tecnica, l'arrivo di tutte le corse può avvenire su strada o su pista (ad eccezione di quelle valide per l'assegnazione dei titoli **italiano**, regionale e provinciale) e soltanto se la pista è omologata.

In caso di impraticabilità della pista, l'arrivo deve essere spostato all'esterno. Nelle gare a tappe con arrivo in pista, la rilevazione del tempo può essere fatta all'esterno della pista stessa.

Nelle corse a tappe ed in quelle valide per i campionati **italiani** e regionali o iscritte nel calendario nazionale o internazionale, l'uso della apparecchiatura del fotofinish o **altre similari** è obbligatorio.

Articolo 84 -

L'arrivo su strada di tutte le gare nazionali ed internazionali deve avvenire su di un tratto di strada di almeno 200 metri con spazio libero dal pubblico ed almeno 5 metri di larghezza. Non dovrà esserci alcun passaggio a livello nei 5 chilometri precedenti all'arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Internazionale dovranno essere transennati almeno 300 metri prima e almeno 100 metri dopo la linea di arrivo.

Nelle gare iscritte nel calendario Nazionale, dovranno essere transennati almeno 200 metri prima e 100 metri dopo la linea di arrivo.

Gli organizzatori sono tenuti a predisporre, sulla linea d'arrivo, un piano rialzato per il Giudice di Arrivo.

Tale piano dovrà avere un'altezza da terra di almeno mt. 1,50.

Nelle gare regionali cat. esordienti m/f ed allievi m/f è obbligatoria una protezione della sede stradale di almeno 70 metri prima e almeno 30 metri dopo la linea di arrivo a mezzo di transenne.

Nelle gare regionali delle altre categorie è obbligatoria una protezione della sede stradale di almeno 100 metri prima e almeno 50 metri dopo la linea di arrivo a mezzo di transenne.

L'arrivo deve avvenire su di un rettilineo di almeno 150 metri.

Gli arrivi in salita di tutte le gare possono essere consentiti anche in presenza di misure diverse della sede stradale e **della metratura delle transenne** purché siano strettamente salvaguardate in ogni caso le misure preventive di sicurezza per corridori, seguito corsa e spettatori

Articolo 85 -

Nelle corse iscritte nel calendario nazionale ed internazionale sono obbligatorie le seguenti segnalazioni relative al chilometraggio della corsa con pannelli fissi:

- chilometro zero sulla linea di partenza
- 50 km di corsa
- indicazione del chilometraggio mancante all'arrivo relativamente ai chilometri 25-20-10-5-4-3-2.

L'ultimo chilometro dovrà essere segnalato in tutte le gare con un triangolo rosso (di almeno 30 cm di altezza) posto al centro della strada ad un'altezza minima di m. 4,20. Nelle gare internazionali e nazionali dovranno essere segnalate le seguenti distanze in relazione all'arrivo: 500 - 300 - 200 - 150 - 100 e 50 metri.

La linea di Arrivo con un telone o pannello di colore rosso collocato trasversalmente alla sede stradale ad un'altezza minima di m. 4,20, recante la denominazione Arrivo, con scritta di altezza minima di m. 0,90 e, di lunghezza minima di mt. 4,00. **In tale spazio non devono comparire ulteriori scritte Ai lati del telone e/o pannello arrivo possono essere inserite sia verticalmente che orizzontalmente scritte pubblicitarie**

In corrispondenza all'Arrivo, deve essere tracciata sulla strada la linea sulla quale viene rilevato l'ordine di arrivo, di colore nero larga 4 cm. su una fascia bianca larga cm. 72, cioè di cm. 34 da ciascun lato della linea nera. La vernice usata dovrà essere di qualità antisdrucchiole. Nelle gare regionali, **in sostituzione della fascia di arrivo**, deve essere tracciata una linea bianca larga 4 cm. e collocato un telone con la scritta Arrivo, o pannello con le caratteristiche di cui al comma precedente.

In caso di condizioni ambientali difficili o di modificazioni del percorso il telone indicante l'arrivo ed il triangolo rosso dell'ultimo chilometro possono essere sostituiti, da una bandiera rossa per l'ultimo km. e una bandiera a scacchi bianco e nero per la segnalazione dell'arrivo, di ben visibili dimensioni, da collocarsi ai due lati della strada.

Delle modificazioni di cui al comma precedente dovranno essere informati Direttori Sportivi e corridori prima della partenza o nel corso della gara in caso d'imprevista esigenza.

E' autorizzata l'installazione di un arco gonfiabile quale sostegno allo striscione di arrivo, nel rispetto delle misure, del colore e della posizione stabiliti dal precedente terzo comma del presente articolo.

E' consentita la collocazione dell'arco gonfiabile quale sostegno del triangolo rosso dell'ultimo km..

E' vietata l'installazione di qualsiasi altra segnalazione collocata trasversalmente dall'ultimo km. alla linea di arrivo. L'arco gonfiabile collocato sulla linea di arrivo non dovrà in ogni caso impedire l'esercizio delle funzioni sia del Giudice di arrivo, sia del servizio di cronometraggio nelle corse a tappe ed a cronometro.

All'arrivo delle gare nazionali ed internazionali i fotografi che indossano un segno distintivo occupano gli spazi loro riservati sui due lati della strada, secondo lo schema indicato all'art. 2.2.086 UCI

Articolo 86 -

In caso di arrivo simultaneo di due o più concorrenti, questi saranno classificati a pari merito, con conseguente suddivisione dei premi.

Nelle corse a tappe, in caso di caduta, foratura, incidente meccanico, **negli ultimi tre chilometri** con esclusione delle tappe con arrivo in salita, il corridore od i corridori incidentati saranno accreditati dello stesso tempo del gruppo dei corridori di cui facevano parte o del corridore al quale era insieme al momento della caduta, anche se non dovessero superare la linea d'arrivo in tempo massimo, a condizione che l'incidente sia stato rilevato da un Componente della Giuria o dal Giudice di Arrivo o segnalato alla Giuria stessa dal Direttore Corsa o suo vice.

Il corridore incidentato, **negli ultimi tre chilometri** come indicato nel secondo comma precedente, che non abbia superato comunque la linea di arrivo in tempo massimo, non dovrà essere indicato nell'ordine di arrivo, ma iscritto nella classifica generale in relazione al tempo registrato al momento dell'incidente con comunicato specifico della Giuria.

Nelle corse a tappe o in caso di parità di tempi nella classifica generale individuale, per determinare l'esatta posizione dei corridori interessati saranno conteggiate le frazioni di secondo registrate nel corso delle tappe a cronometro individuale (compreso il prologo).

In caso di nuova parità od in mancanza di tappe a cronometro individuale, si farà riferimento alla somma dei piazzamenti ottenuti in ogni tappa e, in ultimo caso, al miglior piazzamento ottenuto nell'ultima tappa.

Articolo 87 - abrogato**Articolo 88 -**

Il corridore appiedato può terminare il percorso portando, tirando o spingendo la bicicletta, ma senza soccorso alcuno.

Articolo 89 – abrogato**Articolo 90 -**

Nell'arrivo su pista i corridori devono passare sulla linea del traguardo non meno e non più di due volte e potranno percorrere l'intera superficie della pista.

I tempi dei corridori devono essere registrati in prossimità dell'ingresso delle piste, dove, se necessario, sarà stabilita una neutralizzazione al fine di evitare il raggruppamento dei differenti gruppi.

Articolo 91 -

In tutte le corse nazionali ed internazionali di un giorno il tempo massimo è stabilito nella misura del 5% del tempo del vincitore.

Il Settore Strada può proporre nel contesto delle Norme Attuative del presente regolamento da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Federale il tempo massimo per le corse regionali delle diverse categorie di corridori, in conformità delle norme in materia di sicurezza dettate dall'

articolo 82.

Nelle gare a tappe il tempo massimo è di 20 minuti fino a 100 km. Per chilometraggio superiore, si aggiungerà un minuto per ogni 5 chilometri o frazione di cinque, di maggior percorso, **oppure quanto stabilito dal Regolamento di corsa.**

Per le gare a cronometro individuali, comprese quelle inserite in una corsa a tappe, il tempo massimo è calcolato nella misura del 30% del tempo impiegato dal vincitore arrotondato al minuto superiore.

Sezione Sesta

Limitazione alla partecipazione alle corse

Articolo 92 – (abrogato dal gennaio 2002)

Articolo 93

Il numero minimo dei corridori per ogni squadra è fissato in 4 ed il massimo in 10 in tutte le corse iscritte nel calendario nazionale ed internazionale.

Se il numero massimo dei corridori per squadra è fissato in 4, 5 o 6 una squadra non potrà prendere la partenza con meno di 4 corridori.

Se invece è fissato in 7 o 8 non può essere consentita la partenza a squadre con meno di 5 corridori. Nel caso, invece, di un numero massimo di corridori fissato a 9 o 10, nessuna squadra potrà partire con meno di sei corridori.

Il numero di corridori di ogni squadra nelle gare iscritte nel calendario regionale è fissato dal settore strada con le norme attuative sottoposte alla deliberazione del Consiglio Federale.

Articolo 94

Il numero massimo dei partenti per ogni corsa di un giorno ed a tappe è fissato in 200, sia per quelle iscritte nei calendari regionali, sia per quelle iscritte nel calendario nazionale e internazionale.

Articolo 95

La Società organizzatrice di gare regionali ha facoltà di stabilire il regolamento speciale di corsa, purché non in contrasto con il presente regolamento, la cui approvazione preventiva spetta alla Struttura Tecnica regionale.

Per le gare nazionali e internazionali la società organizzatrice ha l'obbligo di stabilire il regolamento speciale della propria corsa, la cui approvazione preventiva spetta al Settore Strada.

La Società organizzatrice ha facoltà di stabilire nel regolamento speciale di corsa la limitazione del numero dei partenti, oltre quella stabilita dal primo comma del precedente articolo 94 per esigenze dettate dall'osservanza delle particolari norme di sicurezza stabilite dal presente regolamento

Sezione Settima

Controllo delle corse su strada

Articolo 96

In tutte le corse iscritte nei calendari regionali devono essere applicate integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento. Dovranno essere applicate le norme U.C.I. nelle corse di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario nazionale ed internazionale, che siano state recepite nel presente regolamento con deliberazione del Consiglio Federale.

Non potrà in nessun caso essere applicata una norma tecnica del presente regolamento o di quello della U.C.I. qualora tale norma risulti in contrasto con le leggi dello Stato Italiano

Articolo 97

Nelle corse su strada, nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, il controllo tecnico-disciplinare della corsa è svolto:

in quelle regionali, da un Presidente e due componenti, di cui uno con le funzioni di giudice di arrivo e da un eventuale componente su moto;

in quelle nazionali di un giorno, da un Presidente, due componenti, un giudice di arrivo e da un componente su moto; in quelle nazionali a tappe, da un Presidente, due componenti, un giudice di arrivo e tre componenti su moto;

nelle gare internazionali di un giorno, da un Presidente, due componenti, giudice di arrivo, da 1 a 4 componenti su moto;

nelle gare internazionali a tappe, da un Presidente, da 2 a 4 componenti, giudice di arrivo, da 1 a 4 componenti su moto.

Ai Direttori di Corsa (DCR, DCP e DCI) compete la Direzione delle corse iscritte nei calendari regionali, nel rispetto delle Norme contenute nel seguente art. 99

Ai Direttori di Corsa (DCI e DCP) compete la Direzione delle corse di un giorno ed a tappe iscritte nei calendari Nazionale ed Internazionale, nel rispetto delle Norme contenute nel seguente art. 99.

Le Commissioni regionali Giudici di Gara provvedono alla nomina delle giurie per le gare iscritte nei calendari regionali.

Per le gare iscritte nel calendario nazionale di un giorno ed a tappe provvede alla nomina la Commissione Nazionale, la quale potrà designare altri giudici con compiti particolari nelle corse a tappe, soltanto quando oggettive esigenze di controllo lo richiedano o in casi particolari dare delega per la designazione alle Commissioni Regionali.

La Commissione nazionale Giudici di Gara procede alle designazioni relative alle gare iscritte nel calendario inter-

nazionale in conformità delle disposizioni emanate in materia dalla U.C.I.

Direzione di Competizione

Articolo 98 –

Il Presidente del Collegio di Giuria, o un Componente da Lui designato, in tutte le gare nazionali ed internazionali, esercita la Direzione Sportiva della gara, nell'ambito del settore – Inizio/Fine corsa (vedi punto 1.2.118 II° comma UCI, così come meglio specificato dall'art. 100 e seguenti. In particolare la Direzione di Competizione deve tenersi in contatto e collaborare con la Direzione di Corsa per la sicurezza di tutta la carovana e monitorare e dirigere il movimento dei veicoli al seguito della gara in modo che non si creino problemi agli atleti e/o situazioni in grado di condizionare il risultato sportivo della gara.

Direttore di corsa ciclistica

Articolo 99 (ex. 98-99)

Il Direttore di corse ciclistiche abilitato allo svolgimento delle funzioni di seguito specificate (in conformità alla normativa emanata dal settore competente), viene designato dall'Organizzatore della gara.

Il ruolo del Direttore di Corsa assume importanza fondamentale nelle fasi di preparazione e nello svolgimento di qualsiasi manifestazione ciclistica, sia questa regionale, nazionale e internazionale.

In tutte le gare iscritte nel calendario regionale, nazionale ed internazionale le questioni di natura organizzativa sono affidate alla competenza del Direttore di Corsa, nel rispetto del presente regolamento ed in conformità delle norme relative allo svolgimento dell'attività dettate dalla Commissione Nazionale Direttori di Corsa, ed approvate dal Consiglio Federale.

Il Direttore di Corsa collaborerà con la società organizzatrice in sede di predisposizione del programma tecnico di corsa, affinché possano essere previste le necessarie misure di sicurezza da adottare a titolo attivo o passivo.

Il Direttore di Corsa, nell'atto di accettare l'incarico, deve valutare con attenzione che sussistano le condizioni per poter svolgere bene il proprio compito, ovvero di poter armonizzare, con giusta autonomia professionale, l'osservanza puntuale delle norme dettate in materia sia dalle pubbliche autorità che dagli organi sportivi.

Ad esso spetta l'accertamento preventivo delle condizioni del percorso e la rispondenza alle esigenze di sicurezza per i corridori e per il seguito nella fase di organizzazione della corsa stessa, oltre all'osservanza in particolare di quanto prescritto dagli articoli 57, 58, 79 e 106 del presente regolamento.

E' obbligo del Direttore di Corsa comunicare ai rap-

presentanti delle Società le norme vigenti in materia di sicurezza prima della partenza, con le modalità che riterrà più opportune.

Il Direttore di Corsa dovrà assicurare i costanti collegamenti in corsa a mezzo radio con il vice Direttore di Corsa (ove previsto), i veicoli della Scorta Tecnica e la Giuria.

Stabilite le misure da adottarsi in merito a quanto precede, il Direttore di Corsa ne coordinerà l'esecuzione d'intesa con la Giuria, la scorta della Polizia Stradale o Tecnica e con il gruppo di staffette motociclistiche della società organizzatrice.

Nel corso della gara il Direttore di Corsa collabora con **la Giuria.**

La collocazione in corsa del Direttore di Corsa, conferisce la specifica funzione ad esso affidata e cioè la verifica continua delle condizioni di sicurezza del percorso.

Il Direttore di Corsa può avere la collaborazione di più vice Direttori di Corsa, ugualmente designati dalla Società organizzatrice, che svolgeranno il proprio compito secondo le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa titolare.

I Direttori di Corse ciclistiche sono come di seguito denominati:

- D.C.R. – Direttore di Corsa Regionale – può **operare** solo nelle gare regionali;
- D.C.I. – Direttore di Corsa Internazionale – può **operare** nelle gare regionali, nazionali ed internazionali, per le categorie giovanili e dilettantistiche e nei campionati italiani;
- D.C.P. – Direttore di Corsa Professionisti – può **operare** in tutte le gare.

Spetta al Direttore di Corsa, direttamente o indirettamente:

- autorizzare le vetture e le moto al seguito secondo le norme dettate dall'art. 128 e seguenti del presente regolamento assumendone la responsabilità;
- verificare la presenza al raduno di partenza del medico di corsa e/o della/e autoambulanza/e al seguito;
- verificare la rispondenza del raduno di partenza alle esigenze di sicurezza e di funzionalità;
- accertare che la segnaletica stabilita sia stata collocata in modo appropriato;
- controllare se nella località di arrivo sia stato posto in opera tutto quanto è previsto dalle specifiche disposizioni organizzative a riguardo;
- contattare il **referente** della scorta tecnica o di polizia stradale, il medico di servizio designato, l'ente proprietario dell'autoambulanza per coordinare preventivamente le misure di sicurezza relative;
- emanare le disposizioni necessarie alle staffette motociclistiche prima della partenza nel rispetto dei compiti propri e di quelle della scorta tecnica o della polizia;
- verificare l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione della gara e nell'eventuale sospensione (o limitazione) del traffico, di cui deve portare con se copia conforme per l'intera durata della gara. Nella riunione **tecnica** il Direttore di Corsa renderà noti i par-

ticolari organizzativi adottati in conformità del presente regolamento e di quello particolare di corsa;

- è attribuita al Direttore di Corsa la responsabilità dell'osservanza delle norme contenute nel dispositivo di autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del competente organo statale, disponendo in caso di assenza della scorta della polizia stradale e di quella tecnica l'annullamento della gara.
- svolgere le funzioni previste dall'art. 82 e dall'art. 106) del presente regolamento;
- alla Direzione della Corsa compete oltre alla disciplina delle vetture al seguito, un accertamento continuo delle condizioni del percorso utilizzando le staffette motociclistiche e le vetture di Inizio e Fine gara collegate a mezzo radio o diverso mezzo di comunicazione;
- **nelle manifestazioni regionali, disciplinare le vetture al seguito e le posizioni delle vetture neutre di assistenza tecnica;**
- **nelle manifestazioni regionali, permettere o meno il superamento del gruppo dei concorrenti in qualunque momento della gara.**

In assenza del Direttore di Corsa la Società organizzatrice provvederà alla sua sostituzione o con uno dei vice Direttori di Corsa o con altro Direttore di Corsa parimenti abilitato. L'impossibilità della sostituzione comporta l'annullamento della corsa e l'abbandono della stessa da parte del Collegio di Giuria.

Dopo la scadenza del tempo massimo e/o non oltre trenta minuti dopo l'arrivo dell'ultimo corridore il Direttore di Corsa presenterà il proprio rapporto al Presidente di Giuria sia in materia d'incidenti verificatisi, di segnalazione di infrazioni registrate per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Per fatti non inerenti la gara, il Direttore di Corsa può inviare apposito rapporto alle Strutture competenti.

Il Direttore di Corsa deve svolgere le proprie funzioni esclusivamente a bordo di autovettura.

Controllo tecnico-disciplinare

Articolo 100 -

Il controllo tecnico-disciplinare della corsa è esercitato dai Giudici di Gara designati dalla Commissione Nazionale Giudici di Gara, per le gare nazionali ed internazionali e dalle Commissioni Regionali per le gare iscritte nei calendari regionali. La C.N.G.G. può delegare alle Commissioni regionali, in caso di necessità o urgenza, alcuni servizi iscritti nel calendario nazionale o internazionale.

I Giudici di Gara svolgono le mansioni definite dall'Art. 101 e seguenti, in maniera differenziata, per il Collegio di Giuria, a seconda trattasi di gare regionali, di gare nazionali o internazionali, in conseguenza di quanto stabilito dai precedenti articoli 97-98-99.

Le gare iscritte nel calendario nazionale, comprese quelle valide per l'assegnazione dei titoli nazionali e quelle iscritte nel calendario internazionale sono disciplinate dalle nor-

me dettate dall'Unione Ciclistica Internazionale e recepite dalla Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 101 -

Il Presidente di Giuria deve:

- a) assegnare, nella riunione di Giuria, da effettuarsi prima della gara, i compiti che dovranno svolgere i componenti e stabilire, in particolare, la loro dislocazione di massima in corsa;
- b) concordare con il Direttore di Corsa tutte le disposizioni necessarie per garantire un regolare svolgimento della manifestazione, oltre che stabilire eventuali disposizioni di carattere urgente e imprevisto, con particolare riferimento alle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza di approvazione delle gare, che prevedono le competenze comuni;
- c) ammettere in corsa i corridori indicati nell'elenco ufficiale consegnato dal Presidente della società organizzatrice, o suo delegato, verificandone la rispondenza con la tessera presentata. La partenza dovrà essere vietata al corridore la cui tessera non permetta al Presidente di Giuria l'accertamento della sua identità o nel caso in cui riceva comunicazione scritta di divieto di partenza da parte sia della società di appartenenza sia di organismo federale competente.
- d) partecipare alla riunione con i Direttori Sportivi sottolineando gli aspetti tecnici e regolamentari della corsa;
- e) verificare che i vari servizi tecnici ed organizzativi siano funzionanti;
- f) svolgere il compito, unitamente agli altri componenti di Giuria, della direzione sportiva della gara, nelle manifestazioni, nazionali e internazionali, regolando la dislocazione delle vetture di assistenza tecnica (vetture neutre);
- g) in caso di particolari condizioni climatiche avverse, potrà decidere, d'intesa con il Direttore di Corsa, modifiche delle modalità di rifornimento, sia prima che durante la corsa, dandone immediata comunicazione agli interessati;
- h) trasmettere, entro 7 giorni dall'effettuazione della gara, la documentazione prevista per l'omologazione della medesima al GSN, se trattasi di gara nazionale o internazionale ed al GSR se trattasi di gara regionale;
- i) trasmettere all'U.C.I. ed alla C.N.G.G. o C.R.G.G. copia dei documenti richiesti da questi organismi nei termini fissati dai medesimi.

L'accertamento da parte dei Giudici nelle gare per le quali sono designati delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento ed in quello di Giustizia e Disciplina Federale, riportate nei verbali di gara, hanno valore probante, salvo prova contraria.

Articolo 102 -

I componenti di Giuria debbono:

- a) partecipare alla riunione di Giuria, prima della gara, per la ripartizione dei compiti di corsa;

- b) provvedere alle operazioni preliminari della partenza (collaborazione nella verifica delle licenze – misurazione dei rapporti nelle gare ove è prevista);
- c) rilevare ogni infrazione, da chiunque commessa, prima, durante e dopo la gara in materia di fatti di corsa, tecnico-organizzative e disciplinare, redigendo le relative denunce da trasmettere per il seguito di competenza al Giudice Sportivo;
- d) **collaborare con il Presidente di Giuria alla direzione sportiva della gara, nelle manifestazioni nazionali e internazionali e disciplinare la posizione delle vetture di assistenza tecnica (vetture neutre), secondo gli accordi stabiliti nella riunione prima della partenza;**
- e) **partecipare alle riunioni della Giuria, per deliberare sulle infrazioni rilevate, adottando le sanzioni relative ai fatti di corsa, di cui al successivo articolo 147 – lettera c) ed ai prospetti allegati al presente regolamento e per denunciare al Giudice Sportivo per il seguito di competenza le infrazioni rilevate di natura tecnico organizzativa e/o disciplinare.**

Articolo 102 bis -

La Giuria dovrà rendere pubbliche le proprie deliberazioni in materia di fatti di corsa anche nel caso in cui non sia stata rilevata alcuna infrazione.

La Giuria dovrà altresì rendere pubbliche con proprio successivo comunicato le decisioni adottate relativamente ai reclami relativi all'ordine di arrivo o delle denunce relative ai fatti di corsa, ad essa pervenuti.

Nel caso di mancata affissione pubblica dei comunicati concernenti le proprie deliberazioni, verificata dall'esame degli atti trasmessi al Giudice Sportivo, questi provvederà ad informare direttamente la Società interessata della adozione di sanzioni relative ai fatti di corsa, deliberate dalla giuria nei confronti della Società o di tesserati della stessa. Della mancata affissione del comunicato il Giudice Sportivo dovrà informare la competente Commissione Giudici di Gara, che ha provveduto alla designazione in servizio della Giuria, per il seguito di competenza.

Spetta alla Giuria compilare il verbale che dovrà essere trasmesso, a cura del Presidente, al Giudice Sportivo entro e non oltre 7 giorni dal termine della gara o dell'ultima tappa. Le decisioni di Giuria debbono essere adottate collegialmente a porte chiuse con la esclusione della presenza di qualsiasi altra persona.

I ritardi nella trasmissione degli atti al Giudice sportivo per l'omologazione della gara dovranno essere tempestivamente segnalati dal Presidente di Giuria allo stesso organo di giustizia.

Articolo 103 -

Il Giudice di partenza deve in tutte le corse:

- provvedere che le operazioni di partenza si svolgano con puntualità e secondo il programma di gara;
- controllare che i corridori firmino personalmente il foglio di partenza, che si presentino in abbigliamento cor-

retto e che abbiano posizionato il numero o i numeri di gara in modo visibile e nella posizione prestabilita;

- dare l'autorizzazione per la partenza
- consegnare al Presidente di Giuria l'elenco aggiornato dei partenti.

Il Giudice di partenza pur avvalendosi della collaborazione di altre persone indicate dall'organizzazione, resta il solo responsabile della regolarità della partenza. Quando consentito, la mansione di Giudice di partenza viene svolta dal giudice di arrivo.

Articolo 104 -

Il Giudice di arrivo deve:

- precedere in tempo utile l'arrivo dei corridori per accertarsi che ci siano le condizioni idonee per rilevare l'ordine di arrivo;
- rilevare il passaggio dei concorrenti, sulla linea di arrivo;
- Nelle gare contro il tempo ed in quelle a tappe è obbligatoria la presenza del Cronometrista ufficiale, che assume la responsabilità dei tempi;
- attribuire i tempi impiegati dai vari concorrenti o gruppi di concorrenti, in mancanza del Cronometrista ufficiale;
- redigere l'ordine di arrivo e renderlo pubblico con l'indicazione dell'ora di affissione, consegnandone copia al Presidente di Giuria;
- avvalersi della collaborazione di altro Giudice, appositamente designato con funzioni di Giudice di arrivo aggiunto, nelle corse in cui tale mansione è ritenuta necessaria dalla commissione che effettua le designazioni;
- denunciare alla Giuria per il seguito di competenza le irregolarità riscontrate sia durante la volata finale che lungo il percorso di gara, ove abbia seguito la gara.

Gli arrivi si giudicano sul punto più avanzato della ruota anteriore con la tangente elevata verticalmente al di sopra della linea di arrivo.

Il Giudice di arrivo durante la corsa deve svolgere le funzioni di componente di giuria fino al momento in cui abbandona la gara per portarsi al traguardo.

Articolo 105 -

Gli Ispettori - se richiesti - possono essere a bordo delle vetture, o su moto ed al seguito dei concorrenti in gare a cronometro.

Tutti gli Ispettori si atterranno alle disposizioni regolamentari ed alle norme supplementari impartite dal Presidente di Giuria.

Al termine del servizio, gli Ispettori devono presentare rapporto scritto al Presidente di Giuria.

Tale rapporto avrà valore informativo e non vincolante per le decisioni della Giuria.

Ad essi non spetta alcuna decisione in corsa, ma potranno unicamente infliggere il provvedimento verbale dell'ammonizione, nei casi e con le procedure in materia fissate.

Sezione Ottava

Norme di sicurezza e disposizioni organizzative

Articolo 106 -

Al verificarsi di condizioni ambientali o di circostanze che si manifestino nel corso della gara o della tappa che pongano in pericolo l'incolumità dei corridori e del seguito e/o la validità del risultato tecnico della corsa o della tappa, si dovrà procedere nel modo che segue:

in tutte le gare, regionali, nazionali ed internazionali il Direttore di Corsa potrà decidere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente di Giuria, di :

- a) modificare il percorso se le condizioni di sicurezza lo garantiscano e la modifica sia preventivamente autorizzata dal competente organo amministrativo previo parere favorevole
- b) neutralizzare temporaneamente la corsa o la tappa, quando la sosta della carovana, in considerazione delle condizioni ambientali, possa prevedersi assai limitata nel tempo e si dispongano dei mezzi per consentire la ripresa della corsa con la stessa situazione al momento della neutralizzazione, nel rispetto, comunque, della tutela fisica dei corridori;
- c) in relazione al punto del percorso ove si verificano le circostanze di pericolo, decidere per l'annullamento totale della corsa o della tappa con tutti i risultati intermedi fino al momento acquisiti oppure dare una nuova partenza superato il luogo dell'incidente;
- d) in relazione al momento della corsa in cui si verifica l'incidente considerare la corsa o la tappa terminata con il risultato registrato, avendo adottati i necessari provvedimenti sia per informare i corridori, sia per garantire la sicurezza dell'arrivo;
- e) dare una nuova partenza rispettando la situazione della corsa al momento della sospensione.
- f) considerare la corsa o la tappa come non disputata.

Dell'annullamento della corsa dopo la sua partenza, come previsto dalla lettera c) del presente articolo, o di mancata disputa, di cui alla successiva lettera f) il Giudice Sportivo, dovrà, sulla base della documentazione trasmessagli dal Presidente di Giuria, dare atto con proprio comunicato

Articolo 106 bis

Qualora abbia a mancare sia la scorta della polizia stradale sia la scorta tecnica di motociclisti abilitati, secondo quanto disposto dall'autorizzazione allo svolgimento della corsa, il **Direttore di Corsa** disporrà l'annullamento della gara dandone comunicazione ai Direttori Sportivi ed al Presidente di Giuria, che dovranno limitarsi a prenderne atto.

Passaggi a livello

Articolo 107 -

Il superamento dei passaggi a livello chiusi è vietato dalle

norme del codice della strada e da quelle della sicurezza per i corridori e per il seguito.

Oltre alle sanzioni previste dalle norme di legge, la Giuria o i suoi componenti dovranno adottare, nei confronti di chi non rispetti tali norme, la sanzione della espulsione o della esclusione **dall'ordine di arrivo**.

In relazione a quanto precede sono fissate le seguenti prescrizioni:

- 1) nel caso di fuga di uno o più corridori fermati da un passaggio a livello chiuso, che si riapre prima dell'arrivo di uno o più inseguitori, non è richiesta l'adozione di alcun provvedimento, dovendosi considerare la circostanza come incidente di corsa;
- 2) uno o più corridori in fuga con oltre 30" di vantaggio sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello e raggiunti prima della riapertura da uno o più inseguitori. Nel caso predetto dovrà essere neutralizzata la corsa e data una nuova partenza con gli stessi distacchi, dopo aver fatto passare gli automezzi al seguito. Se il vantaggio dei fuggitivi fosse inferiore ai 30" nessun provvedimento dovrà essere adottato, considerando il fatto quale incidente di corsa;
- 3) se uno o più corridori superano il passaggio a livello prima della sua chiusura e uno o più inseguitori sono fermati dalla chiusura del passaggio a livello, non è adottato alcun provvedimento e la chiusura del passaggio a livello è considerata come incidente di corsa;
- 4) le situazioni di carattere eccezionale che possono crearsi (eccessiva durata di chiusura del passaggio a livello, ecc.) saranno risolte dalla giuria inappellabilmente.

Tali decisioni dovranno essere rese note al Direttore di Corsa.

Interviste

Articolo 108 -

L'intervista in corsa dei corridori è assolutamente vietata in relazione alla necessità di salvaguardare l'incolumità dei corridori e del seguito.

Quella ai Direttori Sportivi è tollerata purché sia effettuata fino alla distanza di 10 km all'arrivo e da un Giornalista in moto.

Doveri dei corridori

Articolo 109 -

I corridori sono tenuti durante la corsa al più assoluto rispetto della maggiore prudenza per la propria incolumità e per quella degli altri concorrenti, del seguito della corsa e degli spettatori.

Essi sono tenuti a conoscere le caratteristiche del percorso. Dovranno rispettare le disposizioni e le segnalazioni della Direzione di Corsa, dei componenti la Giuria in macchina ed in moto, dove prevista, delle forze dell'ordine o di quelle disposte sul percorso stesso.

Sul piano sportivo la loro condotta deve essere ispirata a criteri di assoluta lealtà per evitare l'infrazione delle regole

contemplate dal presente regolamento e dagli allegati prospetti, relativi alle infrazioni e sanzioni.

Ai corridori è fatto divieto di sbarazzarsi senza precauzione di alimenti, del sacchetto per il rifornimento, di borracce, di vestiario etc, in qualsiasi luogo si trovino. Devono accostarsi ai bordi della strada per depositare l'oggetto in tutta sicurezza.

Il trasporto e l'uso di recipienti di vetro è vietato.

I corridori dovranno rispettare le norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione in gara, per le singole categorie e tipologie delle gare.

Articolo 110 -

Tutte le corse debbono essere precedute da un automezzo recante un cartello di dimensioni tali da essere visibile per tutti, recante la iscrizione "Inizio gara ciclistica". Altro automezzo dovrà chiudere la corsa con cartello recante l'iscrizione "Fine gara ciclistica". I cartelli dovranno essere di colore bianco con lettere in colore nero, in applicazione di quanto stabilisce l'**art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495**. Per le corse che si disputano in circuito chiuso al traffico la società organizzatrice potrà adottare misure alternative in relazione alle caratteristiche del percorso.

Articolo 111 -

Il luogo della partenza reale non potrà distare dal luogo del raduno di partenza più di 5 km. nelle corse regionali e più di 10 km. nelle corse nazionali e internazionali..

Articolo 112 -

In tutte le corse di un giorno ed a tappe, iscritte nei calendari nazionale ed internazionale prima della linea di arrivo deve essere previsto possibilmente sul lato destro dell'arrivo una apertura nella protezione che consenta alle vetture del seguito la loro deviazione, in un parcheggio il più possibile adiacente alla linea di arrivo. L'impossibilità della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo dovrà essere riportata nel regolamento speciale di corsa approvato dal Settore Strada.

Sono esclusi dalla deviazione, che dovrà essere disciplinata da un addetto alla organizzazione, facilmente identificabile, soltanto le seguenti auto/moto:

- 1 "Inizio gara ciclistica"
- 2 Polizia Stradale e/o Scorta Tecnica
- 3 Direttore di corsa
- 4 Componenti di Giuria
- 5 Medico di gara
- 6 Direttore Sportivo del corridore a condizione che lo stesso abbia almeno un minuto di vantaggio sugli inseguitori.
- 7 Ambulanza/e
- 8 "Fine gara ciclistica"

Nelle corse regionali tale deviazione è raccomandata, adottando un provvedimento alternativo nell'impossibilità di disporre l'adozione

Articolo 113 -

I Fotografi ed i Cineoperatori su motociclette al seguito della corsa ed in genere tutti i conduttori di automezzi debbono obbligatoriamente prendere la deviazione prevista per le vetture al seguito e rispettare le disposizioni emanate dal Direttore di Corsa o dal Presidente e Componenti di Giuria, pena **una sanzione o** la loro esclusione dalla corsa o la loro sospensione nelle corse a tappe, secondo le norme contenute nel successivo articolo 136 **o un'ammenda per l'infrazione comminata alla Società organizzatrice.**

Il loro operato non deve comunque compromettere la regolarità della gara. Sono vietate le riprese in movimento in caso di arrivo a ranghi compatti, o con distacchi inferiori ai 30 secondi, o con la presenza di telecamere fisse.

E' ammesso il transito sotto lo striscione di Arrivo qualora siano rispettate le condizioni minime di sicurezza che non compromettano l'incolumità degli atleti ed il risultato tecnico della gara stessa.

Spetta alla Giuria denunciare all'organo omologante i casi di violazione alla disposizione di cui sopra.

Articolo 114 -

I Direttori Sportivi potranno seguire la corsa **con appropriata** vettura tecnica. Essi rispondono del loro comportamento nei confronti del Direttore di Corsa e del Presidente e dei componenti di Giuria, pena l'adozione del provvedimento di esclusione dalla corsa o di sospensione nel corso di gara a tappe, e, nei casi più gravi, denuncia all'organo di giustizia competente

Essi potranno svolgere l'assistenza tecnica e la loro attività unicamente nelle forme stabilite e svolgere la propria attività nel rispetto delle norme tecnico-disciplinari.

In caso di incidente ai propri corridori dovranno chiedere l'assistenza del Medico di gara ed attenersi alle decisioni del sanitario stesso circa la prosecuzione della corsa.

La conoscenza del regolamento di corsa, del percorso, della collocazione di centri ospedalieri e di soccorso è assolutamente obbligatoria.

Sezione Nona

Particolarità corse su strada

Articolo 115 -

Tutte le corse di un giorno ed a tappe possono terminare in circuito.

In tal caso il circuito, oltre a rispondere alle esigenze di sicurezza per corridori e seguito, deve avere uno sviluppo minimo di 3 km.

Il numero massimo dei giri è il seguente:

- 3 per i circuiti di sviluppo fra 3 e 5 km
- 5 per i circuiti di sviluppo fra 5 e 8 km
- 8 per i circuiti di sviluppo fra 8 e 12 km

Qualora la corsa o la tappa si svolga totalmente in circuito questo dovrà avere una lunghezza minima di 12 km, oltre a rispondere alle condizioni di sicurezza prescritte

Criterion

Articolo 116 -

Per gara di tale specialità si intende una corsa che si svolge su un percorso **unico** compreso fra i 2 e i 5 km da ripetersi più volte e per un totale complessivo stabilito di anno in anno dal Settore Strada.

Le gare in questione su un percorso inferiore ai km 2 debbono svolgersi con il regolamento speciale per la pista di cui all'art. 127 successivo.

Articolo 117 -

Per le gare in argomento è richiesta l'applicazione integrale della normativa prevista dal presente regolamento in materia di assistenza medica, oltre all'adozione da parte della Società organizzatrice delle necessarie misure di sicurezza. Dovranno essere predisposti il contagiri e la campana.

Articolo 118 – abrogato dal gennaio 2002;**Articolo 119 – abrogato dal gennaio 2002;****Articolo 120 -**

Nelle gare nazionali e regionali il Settore Strada e le Strutture Tecniche Regionali, secondo le rispettive competenze, possono limitare il numero dei partenti alle gare in relazione alle caratteristiche del circuito ed alla categoria dei corridori partecipanti.

Di tale limitazione deve essere data notizia nel programma della corsa.

Articolo 121 -

Nei criterium soltanto la Giuria ha la facoltà di far ritirare dalla gara i corridori doppiati il cui comportamento può inficiare la regolarità della corsa o del risultato, o costituire pericolo per gli altri concorrenti.

Articolo 122 - abrogato**Articolo 123 -**

La regolamentazione del servizio cambio ruote è stabilita dalle norme attuative proposte all'approvazione del Consiglio Federale da parte del settore strada.

Articolo 124 -

Nelle gare della specialità in argomento non dovranno essere concessi giri di abbuono.

Articolo 125 -

Se si verificasse il caso che un gruppo di non oltre 9 corridori abbia un giro di vantaggio sul resto del gruppo, al penultimo giro tutti i doppiati disputeranno la volata per i premi successivi, fermandosi quindi per lasciare ai corridori in

vantaggio la possibilità di percorrere l'ultimo giro da soli e di disputare la volata per la vittoria e per i posti d'onore.

Articolo 126 -

Se i corridori che hanno conquistato un giro di vantaggio sono più di 9, al penultimo giro tutti i doppiati dovranno essere fermati per lasciare ai soli corridori in vantaggio la disputa della volata.

Gare tipo pista

Articolo 127 -

Le gare tipo pista debbono svolgersi su percorsi chiusi al traffico e dallo sviluppo inferiore ai 2 km, nel rispetto di quanto dispongono i precedenti articoli n. 123 e 124.

A tali gare si applicano le norme indicate dalle modalità di svolgimento delle gare su pista.

Sezione Decima

Auto e moto al seguito

Articolo 128 -

Per essere autorizzati al seguito di una corsa dovrà essere formulata richiesta al Direttore di Corsa.

Il titolare dell'automezzo riceverà due contrassegni ufficiali da applicarsi uno davanti e uno dietro l'automezzo stesso. Eccezione è fatta per le vetture della F.C.I. (Nazionale - Regionale e Provinciale) e della Commissione Nazionale/Regionale Giudici di Gara e **Direttori di Corsa**, i cui contrassegni sono predisposti a cura delle rispettive segreterie. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Direttore di Corsa che assume ogni responsabilità circa la loro ammissione ed il comportamento delle persone a bordo.

L'elenco delle vetture ammesse dovrà essere custodito dalla Società organizzatrice e potrà essere esaminato dalla Giuria in caso di necessità.

Articolo 129 -

I distintivi ufficiali devono essere numerati in ordine progressivo e rispondere alle seguenti caratteristiche:

- bianco, per il **Direttore di Corsa**;
- rosso, per la Giuria, per il giudice di arrivo e l'ispettore antidoping ove questi segua la corsa;
- azzurro, per la Stampa (e servizi fotografici, Radio, TV);
- azzurro con la trasversale rossa, per i Motociclisti in servizio informazione stampa;
- giallo, per le Società;
- rosa, per l'Organizzazione, le staffette motociclistiche ed i suoi servizi;
- bianco, con croce bordata di rosso per i servizi sanitari (Medico ed autoambulanza);

I veicoli inizio e fine corsa sono contraddistinti dai cartelli prescritti dall'art. 9 del codice della strada.

Per la carovana pubblicitaria si adatteranno distintivi quadrati con numerazione indipendente.

Le autovetture neutre che svolgono l'assistenza tecnica sono contraddistinte da due bandiere di colore giallo.

Articolo 130

I contrassegni nazionali, regionali e provinciali devono avere le stesse dimensioni e si differenziano tra di loro esclusivamente per il carattere nazionale, regionale o provinciale.

Detti contrassegni spettano di diritto:

- nazionali: ai componenti Consiglio Federale e Settori/**Commissioni Nazionali**;
- regionali: ai componenti Consiglio Regionale e **Settori/Commissioni Regionali**
- provinciali: ai componenti Consiglio Provinciale

Al seguito di ogni singola prova sono previste al massimo una vettura con distintivo nazionale, una con distintivo regionale, una con distintivo provinciale, più eventualmente una vettura o motocicletta con a bordo il tecnico nazionale o regionale.

I contrassegni regionali potranno essere utilizzati in tutte le gare che si svolgono sul territorio del Comitato Regionale, ad eccezione delle gare iscritte nel calendario internazionale e nazionale.

I distintivi provinciali potranno essere utilizzati in tutte le gare che si svolgeranno sul territorio del Comitato provinciale competente, con la stessa eccezione di cui al comma precedente.

Articolo 131 -

I titolari delle autorizzazioni delle auto e delle moto al seguito rispondono disciplinariamente del comportamento delle persone ospitate. Essi sono tenuti al più assoluto rispetto delle norme di disciplina e di sicurezza contenute nel presente regolamento, e di quelle del codice della strada.

L'Organizzazione deve provvedere alle vetture secondo quanto riportato dalle Norme Attuative, in riferimento alle gare nazionali ed internazionali.

Nelle gare a tappe e di un giorno nazionali e internazionali, gli Organizzatori devono provvedere a far sì che le vetture per la **Giuria e per il Direttore di Corsa, ove possibile**, abbiano il tetto apribile. **Obbligatorio per il Presidente di Giuria.** È richiesta la presenza, con esclusione delle auto dell'organizzazione, di un automezzo per i corridori ritirati sufficientemente idoneo.

Gli organizzatori, per la concessione dell'autorizzazione agli automezzi dovranno tenere conto delle seguenti disposizioni, con l'avvertenza che nessuna vettura può portare a bordo un numero di persone superiore ai posti consentiti:

- 1) per il Direttore di Corsa una sola vettura. In questa vettura dovrà essere lasciato un posto per un componente della Giuria nell'eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza. Deve essere predisposta una vettura per ciascuno dei collaboratori del Direttore di Corsa;
- 2) per la Giuria n° 3 vetture per le gare regionali; n° 4 vetture e una moto per la corsa in linea nazionali ed inter-

nazionali; n° 4 vetture e tre moto per le corse a tappe. E' facoltà della Commissione Regionale Giudici di gara stabilire l'impiego di uno o due componenti di giuria su moto, comunicandone la richiesta agli organizzatori con congruo anticipo.

Sulla vettura del Presidente di Giuria dovrà essere lasciato un posto libero per il Direttore di corsa nell'eventualità di un guasto alla vettura che occupava in precedenza.

In dette vetture potranno essere sistemate altre persone (non più di una per vettura) aventi effettivi incarichi nell'organizzazione, con l'esclusione della stampa.

Nell'assegnazione dei posti si dovrà tenere conto della necessità delle tre vetture di spostarsi, sostare o procedere a seconda del servizio da svolgere;

- 3) Ogni Società con almeno tre corridori partecipanti può chiedere nelle corse regionali di essere ammessa al seguito della corsa con proprio automezzo, ove dovrà obbligatoriamente prendere posto il D.S. o, **se previsto**, un componente del Consiglio Direttivo sociale provvisto di tessera. Nelle corse nazionali ed internazionali valgono le norme della U.C.I. in materia e le disposizioni attuative del Settore Strada, approvate dal C.F.

La richiesta comporta l'impegno di ospitare a bordo in modo confortevole l'Ispettore designato dal Presidente di Giuria, nei casi previsti.

Gli automezzi delle Società devono marciare rispettando la numerazione progressiva risultante dal sorteggio effettuato dal Direttore di Corsa prima della partenza, alla presenza dei rappresentanti della Società ammessa nelle corse di un giorno o secondo la classifica dopo la prima tappa nelle corse a tappe.

Verranno sorteggiate prima le autovetture limitate ad un'altezza massima di mt. 1,60 e successivamente i monovolume, i pulmini e gli automezzi classificati "fuori strada", SUV etc. aventi altezza massima superiore a mt. 1,60, in modo che durante la marcia i predetti automezzi seguano sempre i primi.

L'altezza massima di mt. 1,60 prevista per le autovetture delle società del primo sorteggio deve essere rispettata anche dalle autovetture dell'organizzazione che precedono o seguono immediatamente i corridori. In particolare quelle in servizio per: cambio ruote, Giuria, Direzione di Corsa, Medico di gara e Strutture e Commissioni Tecniche.

Nelle gare internazionali gli automezzi che superano l'altezza di metri 1,60, non rientrano nei sorteggi e pertanto sono obbligati a seguire la gara in coda alla carovana.

Tale sorteggio si effettua un'ora prima della partenza per le gare regionali ed al termine della riunione dei Direttori Sportivi nelle corse nazionali ed internazionali di un giorno ed a tappe, Le Società organizzatrici hanno il diritto di seguire la corsa con non più di tre vetture. In ognuna di esse possono essere sistemati i giornalisti accreditati.

- 4) Il Giornalista di quotidiano o periodico sportivo, potrà seguire la corsa con propria vettura.

- 5) Una vettura idonea per il Medico di gara.

In questa vettura possono trovare posto esclusivamente le persone addette al servizio designate dallo stesso Medico.

Durante la corsa le vetture delle squadre si posizioneranno dietro la vettura del Presidente di Giuria, o dal Giudice da questi delegato.

Gli occupanti dei veicoli devono attenersi in ogni circostanza alle istruzioni della Direzione di Corsa.

Articolo 132 -

Le vetture di Giornalisti stranieri ammessi al seguito, quelle ufficiali della F.C.I., delle Commissioni e quella del Medico di gara, sono dispensate dal denunciare eventuali posti disponibili e dall'ospitare persone.

Articolo 133 -

Sotto la responsabilità del genitore, e previa autorizzazione rilasciata per iscritto al conducente dell'autovettura, di cui il Direttore di Corsa abbia preso conoscenza, può essere consentito di seguire la gara ai minori dai 12 ai 17 anni.

Articolo 134 -

Può essere concessa l'autorizzazione alla presenza in gara a moto e/o scooters senza vincoli di cilindrata.

I conducenti delle moto, tesserati e non, svolgeranno i compiti organizzativi che saranno loro affidati dal Direttore di Corsa.

Articolo 135 -

Le vetture e le moto di cui al punto 2 dell'articolo 131 sono a completa disposizione del Giudice di gara cui il mezzo stesso è assegnato.

Quelle di cui ai punti 3 e 5 sono a disposizione dei titolari dell'autorizzazione.

Quelle di cui alla lettera f) dell'art. 129, anche se non sono obbligate ad avere a bordo l'Ispettore, tuttavia debbono attenersi al Regolamento di corsa e alle disposizioni che impartirà il Direttore di Corsa o i componenti di Giuria al verificarsi di circostanze che possano influire sul risultato della corsa in subordine alle esigenze di sicurezza.

Articolo 136 -

Il Direttore di Corsa o il Componente della Giuria provvederanno ad escludere dal seguito di una gara le persone che, a bordo di una vettura ufficiale non intendano attenersi alle norme del presente regolamento ed alle disposizioni impartite dagli stessi.

Articolo 137 -

Tutte le vetture sono autorizzate a portare scritte pubblicitarie in corsa.

Articolo 138 -

Gli organizzatori possono allestire una carovana pubblici-

taria, composta da una colonna di veicoli debitamente scortata, che dovrà precedere i corridori di almeno mezz'ora. Dai veicoli della carovana non può essere lanciato materiale pubblicitario.

Nessuna vettura della carovana pubblicitaria può inserirsi nel contesto della corsa..

Il numero distintivo assegnato stabilisce l'ordine di marcia.

Articolo 139 -

Nelle corse regionali dovrà essere rispettato il seguente ordine di precedenza iniziale degli automezzi al seguito:

1. **Inizio corsa (cartello previsto dall'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495);**
2. **stampo (disco azzurro)**
3. **vettura neutra (bandiere gialle)**
4. **radio corsa**
5. **Vice Direttore di Corsa (disco bianco)**
6. **Prima vettura Giuria (disco rosso)**
7. **moto Giudice di Gara (disco rosso)**
8. **corridori**
9. **Seconda vettura Giuria (disco rosso)**
10. **Direttore di Corsa (disco bianco)**
11. **vettura neutra (bandiere gialle)**
12. **Medico di gara**
13. **Presidente o Componente C.F. e/o CC.RR. e/o CC.PP. (disco federale)**
14. **Struttura Tecnica Nazionale e/o Regionale (disco federale);**
15. **Commissione Nazionale e/o Regionale Direttori di Corsa (disco federale);**
16. **Commissione Nazionale e/o Regionale Giudici di Gara (disco federale);**
17. **automezzi società aventi corridori in corsa secondo l'ordine di estrazione a sorte (disco giallo)**
18. **Organizzazione (disco rosa)**
19. **Giudice di Arrivo (disco rosso)**
20. **autoambulanza (croce rossa)**
21. **Fine corsa (cartello previsto dall'art. 360 del DPR 16/12/1992 n. 495)**

Schema Allegato n. 8 del presente regolamento.

Durante la corsa la collocazione degli automezzi autorizzati ad esclusione di quello del medico di gara, potrà essere modificata dal Presidente di Giuria **nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di Corsa nelle gare regionali**, secondo le circostanze e nel rispetto delle norme di protezione e di sicurezza dei corridori, del seguito e degli spettatori.

Nelle gare di un giorno ed a tappe iscritte nel calendario nazionale e internazionale, l'ordine di marcia degli automezzi è quello stabilito dalla U.C.I. di cui schema **UCI 2.3.046**

Articolo 140 -

La vettura del Direttore di Corsa ha la precedenza su tutti i veicoli ammessi al seguito e può spostarsi ad insindacabile criterio del direttore stesso.

Le vetture dei Componenti la Giuria hanno la precedenza su tutte le altre vetture, possono spostarsi secondo le neces-

sità e gli accordi intercorsi fra gli stessi componenti.

Analogo principio nelle gare regionali vale per le vetture del Consiglio Federale e Comitato Regionale, della Struttura Tecnica Nazionale (o Regionale) e delle Commissioni Nazionali (o Regionale), subordinatamente alle valutazioni del Direttore di Corsa o del Presidente di Giuria ai quali dovrà sempre essere garantito di esercitare le proprie mansioni.

Non possono, però, anteporsi a quella del Direttore di Corsa o della Giuria se non per breve tratto, con l'autorizzazione dei predetti e ciò al fine di lasciare agli stessi la possibilità di esplicare le proprie mansioni in assoluta libertà.

Articolo 141 -

I conducenti delle auto e delle moto al seguito delle corse, oltre al rispetto delle precedenze indicate **da agli articoli 139 e 140**, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) **procedere sul lato destro della strada, salvo che al momento del sorpasso dei corridori che deve essere autorizzato dalla Giuria, nelle gare nazionali ed internazionali, dal Direttore di Corsa o in sua assenza da un Componente del Collegio di Giuria, nelle gare regionali, ed effettuato con l'adozione dei necessari criteri di prudenza;**
- b) occupare sempre una posizione di almeno 100 metri prima della testa dei corridori;
- c) non intromettersi fra due gruppi di corridori fino a quando non siano separati da almeno un minuto e **solo dopo specifica autorizzazione;**
- d) superare con tempismo e con la necessaria velocità, per non costituire alcun vantaggio per i corridori superati;
- e) non sorpassare per alcun motivo i corridori negli ultimi 10 km;
- f) manifestare il proprio intendimento di procedere al sorpasso lanciando segnali alternati ai preposti alla direzione della corsa;

Sezione Undicesima

Corse a cronometro

Articolo 142 -

In tutte le gare a cronometro, individuali, a coppie ed a squadre, regionali, nazionali ed internazionali l'ora di partenza di ciascun corridore o di ciascuna squadra è predisposta dalla Società organizzatrice.

Per l'effettuazione delle prove di campionato nazionale l'ordine di partenza sarà stabilito dalla Struttura Tecnica Federale – Settore Strada sentiti i Commissari Tecnici.

Per le gare di Campionato Regionale il sorteggio sarà effettuato due ore prima della partenza da parte della Società organizzatrice in presenza del Presidente di Giuria.

Nelle corse a tappe l'ordine di partenza dell'eventuale prologo e delle tappe a cronometro sono stabiliti dal regolamento speciale di corsa, nel rispetto della normativa internazionale.

Qualora alla verifica delle tessere in tutte le corse a cronometro, regionali e nazionali, siano presenti meno di cinque corridori o di cinque squadre, è facoltà del Direttore di Corsa, (in nome e per conto della Società organizzatrice) di annullare la corsa dandone comunicazione scritta al Presidente di Giuria e successivamente all'organo federale ed amministrativo che hanno autorizzato la corsa, oltre che verbalmente ai direttori sportivi e corridori presenti.

Articolo 143 -

L'orario di partenza e di arrivo deve essere rilevato da uno o più Cronometristi Ufficiali che assumono la responsabilità esclusivamente per la parte relativa alle funzioni che essi espletano.

Se un corridore od una squadra prende la partenza con ritardo rispetto l'orario assegnato, è esclusivamente di quest'ultimo che viene tenuto conto nello stabilire il tempo impiegato.

I componenti di ogni squadra devono partire predisponendosi affiancati sulla linea di partenza e soltanto quando siano completamente schierati.

In tutte le gare prive dell'autorizzazione per la chiusura totale del traffico, i concorrenti dovranno mantenere la destra della carreggiata rispettando le disposizioni emanate dalla Direzione di Corsa.

Articolo 144 -

La partenza si dà in sella e da fermo, e quando previsto dalla pedana.

Ogni concorrente ha diritto di farsi sorreggere in sella unicamente da un Giudice o altra persona delegata **dall'organizzazione**, che non dovrà assolutamente spingerlo.

Ogni concorrente, coppia o squadra, può essere seguito da una vettura avente a bordo un Giudice di gara in funzione di ispettore, se presente, e dal Direttore Sportivo e/o personale che svolge assistenza tecnica.

La vettura potrà trasportare biciclette e ruote di ricambio.

Articolo 145 -

E' vietato al corridore, alla coppia o alla squadra di mettersi sulla scia di altro o altri concorrenti da cui devono intercorrere almeno 25 metri.

Le infrazioni a tale prescrizione sono sanzionate dalla Giuria nella misura stabilita dagli allegati nn. 4, 5, 6 e 9 del prospetto allegato al presente regolamento.

Il sorpasso di un corridore va effettuato sul lato opposto della strada ad una distanza di almeno due metri. L'aiuto fra corridori è vietato.

La vettura al seguito non dovrà affiancarsi né superare il concorrente raggiunto, ma dovrà posizionarsi ad una distanza di almeno 10 metri.

La vettura al seguito di un corridore, coppia o squadra, che raggiunge un avversario, avrà la precedenza sulla macchina del raggiunto.

Il veicolo che segue il corridore che sta per essere raggiunto dal momento in cui la distanza che separa i due corridori sia inferiore ai 100 mt. deve posizionarsi dietro al veicolo che

segue l'altro corridore.

Il veicolo che segue il corridore che ne raggiunge un altro non è autorizzato ad interpersi sino a quando lo scarto fra i due corridori non sia almeno di 50 metri.

Se tale scarto in seguito si riduce, il veicolo si riposizionerà dietro al secondo corridore.

Articolo 146 -

Nelle gare a cronometro a coppie, la coppia per essere classificata deve arrivare con entrambi i componenti ed il tempo verrà rilevato sul secondo arrivato. In quella a squadre la squadra può arrivare con un solo corridore di meno se è composta da tre o quattro elementi, con due corridori di meno se la squadra è composta da cinque o più elementi.

Il tempo verrà rilevato sull'ultimo corridore utile

E' vietato ad un corridore ritirato aiutare la propria squadra con un successivo inserimento in gara: se ciò avvenisse dovrà essere espulso insieme all'intera squadra con esclusione dall'ordine di arrivo.

Sulle vetture che seguono il concorrente o la squadra può essere installato un altoparlante

TITOLO TERZO

Infrazioni e sanzioni

Sezione prima

Principi generali

Articolo 147

Le infrazioni si dividono:

- a) disciplinari
- b) tecnico – organizzative
- c) relative ai fatti di corsa

Le infrazioni disciplinari concernono violazioni alle norme di correttezza o di etica sportiva senza produrre alcuna influenza sullo svolgimento o sul risultato delle gare. Esse sono riservate in via esclusiva al giudizio delle Commissioni di Disciplina, regionali e nazionale, su denuncia della Giuria o di qualsiasi altro tesserato alla Federazione.

Le Infrazioni tecnico – organizzative, pur verificandosi nell'ambito di svolgimento delle corse non comportano alcun esito sul loro risultato tecnico ed attengono a carenze indicate negli allegati prospetti 2 e 3 La competenza a giudicare è del Giudice **Sportivo**, regionale o nazionale, su denuncia della Giuria **e/o Strutture/Commissioni, presentate al Presidente di Giuria.**

Le infrazioni relative ai fatti di corsa, sono quelle che producono effetti in grado di modificare il suo risultato. Le relative sanzioni sono di esclusiva competenza della Giuria a titolo definitivo.

Le infrazioni relative ai fatti di corsa sono soltanto quelle indicate negli allegati prospetti n. 4, 5 e 6.

Articolo 148

Le infrazioni alle norme del presente regolamento stabilite dai prospetti allegati nn. 4 e 5 e 6, relativamente ai fatti di corsa, concernenti rispettivamente le gare iscritte nei calendari internazionale, nazionale e regionale per le categorie indicate dall'articolo 9 del presente regolamento, sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) ammenda
- c) **retrocessione** nell'ordine di arrivo
- d) penalizzazione in termini di tempo
- e) espulsione dalla gara
- f) esclusione dall'ordine di arrivo
- g) sospensione temporanea
- h) **divieto di partenza**

Articolo 149 -

Le sanzioni indicate nel precedente art. 148 sono applicate dalla Giuria per le infrazioni concernenti i fatti di corsa, secondo quanto stabilito dai prospetti allegati relativamente a:

- Gare di un giorno
 - a) ammonizione
 - b) ammenda
 - c) **retrocessione** nell'ordine di arrivo
 - d) penalizzazione in termini di tempo, soltanto nelle corse a cronometro
 - e) espulsione dalla gara
 - f) esclusione dall'ordine di arrivo
 - g) **divieto di partenza**
- Corse a tappe

Oltre alle sanzioni sopra citate, è di competenza della Giuria l'adozione della penalizzazione in tempo in tutte le tappe, oltre quelle a cronometro.

Sospensione temporanee

La sospensione temporanea di cui alla lettera g) del precedente articolo 148, viene applicata dal Giudice Sportivo Regionale o Nazionale su denuncia della Giuria. La sospensione decorre dal giorno successivo al ricevimento dalla notifica del provvedimento al soggetto stesso (raccomandata A.R.). I corridori sospesi, tramite la propria società di appartenenza, possono chiedere al Giudice Sportivo regionale o nazionale, secondo competenza, il differimento della sospensione al fine di poter partecipare durante tale periodo, ai Campionati Mondiali, Europei, Italiani e Regionali, delle singole specialità, a gare di selezione, se invitati, ed a gare organizzate dalla Società di appartenenza.

Le norme del presente articolo non vengono applicate in caso di sospensione per doping.

Divieto di partenza

Il provvedimento di divieto di partenza viene adottato dalla Giuria, anche a mezzo di suo singolo componente, nei casi stabiliti negli allegati prospetti n° 4, 5 e 6 quali:

- a) **mancanza del casco o casco non regolamentare;**
- b) **mancanza del/i numero/i dorsale/i e/o al casco;**
- c) **applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dagli organizzatori e dalla Giuria o alterazione della dimensione degli stessi;**
- d) **irregolarità del rapporto riscontrato al controllo prima della gara**
- e) **abbigliamento di gara non conforme**
- f) **presentarsi alla partenza non indossando la maglia di Campione Italiano, Europeo, Mondiale della propria specialità e categoria;**
- g) **presentarsi alla partenza con mezzo non conforme;**
- h) **rifiuto di ospitare a bordo sulla vettura sociale un Giudice di Gara quando stabilito**
- i) **utilizzo di mezzi radio ricetrasmittenti o simili non consentiti;**

Articolo 150 -

Le sanzioni devono essere adottate e applicate sulla base del seguente principio informatore:
la sanzione, va proporzionata nella misura alla gravità della infrazione.

Sezione Seconda

Sanzioni

Articolo 151 -

L'ammonizione è la sanzione disciplinare da applicare alle infrazioni di entità tale, da non richiedere l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli successivi viene inflitta a Corridori, Direttori Sportivi, Dirigenti di Società e ad ogni altro Tesserato.

Essa può essere adottata durante la corsa da ciascuno dei Componenti di Giuria.

Deve essere inflitta dal Direttore di Corsa, nei confronti dei conducenti delle vetture ufficiali al seguito, sul piano della tutela della sicurezza e incolumità del partecipante alla gara stessa.

Inoltre i Componenti di Giuria, per quanto possibile, dovranno a puro titolo di prevenzione avvertire il tesserato che sta per commettere una infrazione, invitandolo ad astenersi da tale comportamento, o contestare, quando ciò si renda utile e necessario, l'infrazione già commessa.

L'ammonizione deve considerarsi fine a se stessa e non può comportare alcuna conseguenza quando l'infrazione non sia stata ripetuta da parte dello stesso corridore. La ripetizione della stessa infrazione da parte del medesimo corridore, successivamente ad ammonizione inflitta comporta l'adozione della sanzione prevista per la relativa infrazione dalle allegate tabelle numeri 4, 5 e 6.

Articolo 152 -

Retrocedere vuol dire cambiare la posizione nell'ordine di arrivo del corridore che si intende punire, retrocedendolo fino all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte.

La retrocessione va applicato ai corridori di qualsiasi categoria che abbiano commesso una delle seguenti infrazioni:

- a) irregolare e/o volontà di ostacolare o danneggiare uno o più avversari nell'ultimo km;
- b) illecito aiuto ricevuto da concorrente nell'ultimo km

Articolo 153 -

La penalizzazione consiste nell'aggiungere al tempo realmente impiegato ai fini della formazione della classifica parziale e di quella generale nelle corse a tappe, l'ulteriore tempo rappresentato dalla misura della sanzione stessa.

Essa va applicata al corridore, alla coppia od alla squadra per violazione dell'art. 145 del presente Regolamento (corse a cronometro) ed al corridore che abbia compiuto altre infrazioni in violazione del regolamento speciale di corsa.

La Giuria, in presenza di **altri** casi di particolare gravità che abbiano influito sul risultato della gara, potrà decidere di applicare la penalizzazione anche sull'ordine di arrivo.

Articolo 154 -

L'espulsione dalla gara va applicata ai corridori di qualsiasi categoria colpevoli delle seguenti infrazioni:

- a) traino o trasporto con qualsiasi mezzo
- b) scia ripetuta o per lungo tratto dietro un veicolo
- c) aiuti dati o ricevuti
- d) frode in corsa, con cambiamento di percorso
- e) frode in corsa sotto forma di sostituzione con altra persona. (espulsione dalla gara e denuncia agli organi di giustizia per frode sportiva)**
- f) infrazioni commesse in violazione del regolamento speciale di corsa approvato dal competente organo federale nonché le infrazioni di particolare gravità che abbiano pregiudicato il regolare svolgimento della gara o danneggiato altri concorrenti.**

L'espulsione dalla gara è applicata dal componente di Giuria non appena constatata l'infrazione.

Articolo 155 -

L'esclusione del corridore dall'ordine di arrivo di cui al precedente articolo 154 è applicata dalla Giuria quando l'infrazione sia stata accertata dopo la conclusione della gara.

L'esclusione dall'ordine di arrivo va altresì applicata al corridore colpevole di:

- a) avere usato mezzi fraudolenti;
- b) uso di mezzi sleali particolarmente gravi per impedire ad altro concorrente di superarlo all'arrivo;

L'esclusione dall'ordine di arrivo priva il corridore escluso del diritto all'attribuzione di qualsiasi premio.

Articolo 156 -

Le ammende relative ad infrazione per fatti di corsa inflitte dalla Giuria devono essere versate:

gare regionali, nazionali ed internazionali di un giorno: entro 30 giorni della notifica del provvedimento (raccomandata A.R.) rispettivamente alla segreteria del Comitato Regionale competente e/o alla Segreteria Generale FCI a mezzo di apposito c.c.p., dandone tempestiva comunicazione al Giudice Sportivo Regionale o Nazionale.

Gare a tappe: all'organizzatore prima della partenza della tappa successiva e per l'ultima, al termine della stessa. In ogni caso verrà rilasciata regolare ricevuta.

L'organizzatore provvederà quindi a versare l'importo totale delle ammende riscosse alla Segreteria Generale FCI dandone comunicazione al Giudice Sportivo Nazionale entro 10 giorni dal termine della manifestazione ed inviando l'attestato del versamento e l'elenco riepilogativo, motivando le eventuali ammende non riscosse.

Per quanto concerne le ammende di natura tecnico/organizzativa inflitte dal Giudice Sportivo Regionale per le gare regionali e dal Giudice Sportivo Nazionale per le gare nazionali ed internazionali, su denuncia delle rispettive Giurie, devono essere versate nei termini e con le stesse modalità indicate dal presente articolo - secondo comma "gare regionali, nazionali ed internazionali di un giorno".

Articolo 157 -

E' competenza del Giudice Sportivo adottare la sospensione da qualsiasi attività federale delle Società nel caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, delle ammende dallo stesso Giudice Sportivo inflitte per infrazioni tecnico organizzative o per fatti di corsa, inflitte dalla Giuria in conformità di quanto stabilito dal precedente articolo 148. Qualora siano denunciati al Giudice Sportivo fatti non iscrivibili a quelli di corsa, che abbiano tuttavia influenzato il risultato della gara, gli atti relativi dovranno essere trasmessi al Procuratore federale da parte del Giudice Sportivo, che dovrà sospendere l'omologazione della corsa.

Articolo 158 -

Le denunce trasmesse al Giudice Sportivo relative a violazioni di carattere disciplinare verificatesi prima e dopo la corsa sono trasmesse per competenza al Procuratore Federale. Spetta al Giudice Sportivo ripetere la pubblicazione a mezzo di proprio comunicato dei provvedimenti adottati dalla Giuria per fatti di corsa.

Sezione Terza

Reclami e denunce

Articolo 159 -

A) Corse regionali

- 1) Le eventuali infrazioni per fatti di corsa commesse durante lo svolgimento della corsa, non riscontrate

nel comunicato di Giuria, possono essere denunciate alla Giuria nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

- a) Essere formulate in modo corretto ed in forma scritta
- b) Sottoscritte dal Direttore Sportivo o dal componente del Consiglio Direttivo della società in possesso di tessera federale.
- c) **Essere presentate entro 30 minuti dall'ora di affissione del Comunicato di Giuria n° 1;**

Al termine degli accertamenti svolti, la Giuria dovrà far conoscere le decisioni adottate al denunciante con successivo ulteriore comunicato.

Le decisioni adottate al riguardo sono definitive.

- 2) Avverso la classificazione dei corridori all'arrivo può essere presentato reclamo alla Giuria entro 30 minuti dall'ora di affissione dell'ordine di arrivo nel rispetto delle seguenti modalità:
 - 1° essere formulate in maniera corretta ed in forma scritta;
 - 2° sottoscritte dal Direttore Sportivo o dal componente del Consiglio Direttivo della società in possesso di tessera federale
 - 3° essere accompagnate dal pagamento della tassa nella misura stabilita
 - 4° produrre la necessaria documentazione a sostegno del ricorso

- 3) La decisione adottata in merito al reclamo avverso all'ordine di arrivo, dovrà essere resa nota a mezzo di nuovo, successivo comunicato della Giuria. Contro tale decisione potrà essere proposto appello in seconda e definitiva istanza al Giudice Sportivo regionale nel rispetto delle modalità di seguito riportate

- a) essere redatto in forma scritta;
- b) sottoscritto dal Presidente della società interessata;
- c) presentato entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data di svolgimento della gara a mezzo raccomandata A.R.
- d) allegando la tassa di appello nella misura fissata dal Consiglio Federale
- e) producendo la necessaria documentazione a sostegno dell'appello, non già presentata in sede di reclamo

B) Corse nazionali ed internazionali

Nelle corse iscritte nei calendari nazionale ed internazionale si applicano soltanto, in materia delle denunce, le norme dettate dal paragrafo n. 1 della precedente lettera A).

Articolo 160

Spetta al Giudice Sportivo Nazionale, per le gare internazionali e nazionali, ed al Giudice Sportivo Regionale per quelle iscritte nei calendari regionali, l'omologazione delle gare nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento di giustizia e disciplina

ALLEGATO 1

**RAPPORTI TRA SOCIETA'
ED ATLETI**

Disposizioni Generali per tutte le categorie di atleti

1. L'iscrizione alle gare e di esclusiva competenza della Società. E' parimenti responsabilità della Società la partecipazione alle gare di corridori per la stessa tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari di sospensione per qualsiasi motivo, resi pubblici con le modalità stabilite dal regolamento di Giustizia e Disciplina Federale.
2. E' diritto del corridore a conoscenza di provvedimento di disciplinare di sospensione dall'attività per motivi disciplinari o sanitari, di opporsi alla iscrizione ed alla partecipazione alle gare.
3. La Società dovrà fornire ai propri corridori l'abbigliamento ed il materiale tecnico che consenta la preparazione e la partecipazione all'attività agonistica. E' dovere del corridore restituire alla Società il materiale tecnico in buono stato di funzionamento al termine del periodo di appartenenza alla Società. Il predetto materiale dovrà essere indicato in apposito elenco sottoscritto dal presidente della Società e dal corridore al momento del tesseramento. E' obbligo della Società la sostituzione del materiale finito fuori uso per svolgimento dell'attività societaria.
4. La Società assume a proprio carico le spese relative all'iscrizione alle gare ed eventuali ammende inflitte ai propri tesserati da parte degli organi di giustizia F.C.I.
5. Il corridore ha obbligo di osservare le regole igienico - sanitarie predisposte dal Medico sociale (per le categorie ove previsto).
6. La Società ha l'obbligo di lasciare libero da impegni il corridore convocato sia dalla Struttura Tecnica Federale o da quella regionale per la partecipazione a periodi di preparazione a manifestazioni a carattere regionale e/o internazionale. Durante tali periodi ogni costo di svolgimento dell'attività è assunto dall'organismo che ha disposto la convocazione.
7. Il corridore assume nei confronti della Società di appartenenza il dovere di rispettarne le disposizioni dalla stessa emanate, di carattere tecnico, sanitario, comportamentale nelle fasi che precedono la gara, durante e dopo la stessa. La Società assume l'impegno di adottare ogni provvedimento necessario di propria competenza per permettere al corridore medesimo lo svolgi-

mento dell'attività agonistica.

8. Per le categorie juniores M/F, under 23 ed elite M/F, al momento del tesseramento o comunque prima dell'inizio dell'attività potrà essere determinata fra Società e corridore una scrittura per la corresponsione di eventuali premi in aggiunta a quelli spettanti al corridore previsti dalla relative tabelle federali. I premi così come rimborsi spese, dovranno essere assoggettati alle norme fiscali vigenti in Italia.
9. Il corridore è tenuto ad indossare durante la corsa unicamente l'abbigliamento consegnato dalla Società, non apportando allo stesso alcuna modificazione ai colori alle iscrizioni pubblicitarie, tranne che non sia in possesso di un titolo di Campione del Mondo, Europeo, Nazionale e Regionale.
10. Il corridore deve astenersi, durante il periodo di appartenenza alla Società, da alcun tipo di contratto con altra Società ciclistica affiliata alla F.C.I. senza la previa autorizzazione della Società di appartenenza o dall'assumere impegni pubblicitari di qualsiasi natura in contrasto con quelli della propria Società. La violazione delle presenti norme devono essere contestate solo per iscritto.
11. Per le violazioni delle presenti norme è ammesso ricorso alle Corti Federali sia da parte della Società che dal corridore.

12. abrogato dal 2011

**NORMA RELATIVA AI CORRIDORI DI
MINORE ETA'**

Nel caso dei corridori di minore età gli atti che implicano l'esercizio della volontà degli stessi dovranno essere surrogati da parte di chi esercita la **potestà genitoriale**.

Qualsiasi disposizione di carattere igienico sanitario emanata dal direttore sportivo o dal medico sociale dovrà essere resa nota al genitore del corridore da parte del Presidente della Società. Allo stesso genitore dovranno essere resi noti i negativi comportamenti sul piano civile registrati. L'elenco del materiale tecnico consegnato al corridore al momento del tesseramento dovrà essere sottoscritto dal Presidente della Società e dal genitore del corridore.

La Società assume ogni responsabilità conseguenti all'adozione di provvedimenti che riguardino direttamente o indirettamente il corridore, per i quali non sia stata ottenuta l'autorizzazione comunque della famiglia, in relazione alla persona fisica o morale del corridore stesso.

In linea generale le norme che precedono integrano quelle federali vigenti in materia di tesseramento.

ALLEGATO 2

PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI DI NATURA TECNICO-ORGANIZZATIVA

PER LE GARE IN LINEA ED A TAPPE ISCRITTE NEL CALENDARIO INTERNAZIONALE / NAZIONALE E CAMPIONATI NAZIONALI

Categorie Elite/Under 23 (cl. 1.2, 2.2 ME, MU, Ncup), Juniores (cl., 1.1, 2.1, MJ, Ncup), Donne Elite(cl. CDM, 1.1, 2.1, 1.2, 2.2 WE), Donne Juniores (cl. 1.1, 2.1 WJ)

Riservato alla competenza del Giudice Sportivo Nazionale

SOCIETA' ORGANIZZATRICI e TESSERATI

1.1.

Ritardato invio del programma di gara per l'approvazione:

- da 60 a 30 gg. gare in linea ammenda di € 120=
gare a tappe ammenda di € 160=
- da 29 a 15 gg. gare in linea ammenda di € 260=
gare a tappe ammenda di €300 = gara nazionale
gare a tappe ammenda di € 420= gara internazionale
- da 14 a 0 gg. gare in linea non approvazione della gara
gare a tappe non approvazione della gara
- denuncia al GSN da parte del Settore strada

1.2

Divulgazione del programma di gara prima dell'approvazione o con denominazione diversa da quella indicata nel calendario:

- ammenda di € 160= per le gare di un giorno
- ammenda di € 260= per le gare a tappe
- denuncia al G.S.N. da parte del Settore strada

1.3

Arbitraria modifica del programma di gara dopo la sua approvazione da parte della Società organizzatrice:

(su denuncia della Giuria e/o Settore Strada)

- ammenda di € 160= per le gare di un giorno
- ammenda di € 260= per le gare a tappe
- denuncia alla Procura Federale

1.4

Mancata effettuazione gara iscritta in calendario, senza giustificato motivo:

- per gare di un giorno ammenda di:
€ 260 (internazionale) € 130 (nazionale)
- per gare a tappe ammenda di:
€ 420 (internazionale) € 210 (nazionale)

1.5

Deficienze organizzative di una gara, o inosservanza dei regolamenti federali:

- mancato approntamento della segreteria e delle necessarie attrezzature informatiche
- insufficienza o non idoneità della sala stampa
- insufficienza o non idoneità della sala riunione dei Direttori Sportivi
- insufficienza o non idoneità sala riunione di Giuria
- mancata segnalazione della collocazione dei locali ufficiali
- mancanza o numero inferiore a quello stabilito delle staffette motociclistiche abilitate
- mancanza del servizio di lavagna o suo funzionamento insufficiente
- carenza di funzionamento del servizio informazioni in corsa e/o mancanza informazione bilingue
- mancanza del fotofinish e del servizio del cronometraggio se richiesto dal tipo di gara
- insufficiente funzionamento del fotofinish
- insufficienza del servizio di cronometraggio
- segreteria non efficiente
- mancanza dell' addetto giuria
- percorso superiore a km. 10, dal ritrovo di partenza al km.0
- mancanza del Vice-Direttore di Corsa
- insufficiente indicazione della zona di partenza e allestimento zona di partenza mancante delle attrezzature necessarie
- non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza e/o carenza delle attrezzature e delle segnalazioni richieste dalle esigenze tecniche ed organizzative e mancanza delle condizioni di sicurezza secondo quanto disposto dall'autorizzazione allo svolgimento della corsa secondo quanto stabilisce l'art. 9 del codice della strada
- mancato approntamento zona riscaldamento atleti nelle gare a cronometro
- mancata comunicazione al Settore Strada – 72 ore prima dell'inizio delle operazioni preliminari – della sistemazione logistica delle squadre partecipanti
- consegna al Collegio di Giuria elenco iscritti o partenti non conforme

- mancata installazione dello striscione di arrivo o non conformità dello stesso alle norme regolamentari
- mancanza della linea di arrivo e/o di quella di delimitazione della zona fotografi
- mancanza o non rispondenza del piano rialzato per Giudice di arrivo alle norme in materia
- mancanza della segnalazione ultimo chilometro
- mancanza dei distanziatori metrici nell'ultimo chilometro
- mancanza dei distanziatori chilometrici sul percorso
- mancata o segnalazione non conforme dei traguardi intermedi
- mancata o non conforme installazione della prescritta cartellonistica. (**assolutamente importante l'installazione del cartello "ultimi 3 km" nelle gare a tappe**)
- **mancata predisposizione, se previsto dalle Norme Attuative, di un impianto di amplificazione nella zona arrivo.**
- insufficiente numero di apparecchi radio o carenza servizio radio-informazioni
- Installazione segnalazioni trasversali sulla sede stradale dall'ultimo km. alla linea di arrivo

ammenda da € 100= a € 1.000= per ciascuna delle infrazioni su denuncia della Giuria. Il Giudice Sportivo Nazionale, se ravvisa una infrazione non rimessa alla sua competenza dovrà trasmettere gli atti al Procuratore Federale.

1.6

Insufficiente o omessa segnalazione del percorso:

- ammenda di € 120= per le gare di un giorno
- ammenda di € 120= per le gare a tappe, per ogni giornata alla Società organizzatrice

1.7

Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare che si svolgono o terminano in circuito:

- ammenda di € 160= per le gare di un giorno
- ammenda di € 160= per le gare a tappe per ogni giornata alla Società organizzatrice

1.8

Mancanza o numero non conforme di vetture addette all'assistenza tecnica:

- ammenda di € 160= per le gare di un giorno
- ammenda di € 160= per le gare a tappe per ogni giornata alla Società organizzatrice, per ogni vettura mancante

1.9

Collocazione striscione arrivo su arco gonfiabile non conforme alle normative di sicurezza e del regolamento tecnico:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.10

Ridotta collocazione della transennatura prima e dopo l'arrivo rispetto alle misure stabilite:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.11

Mancata collocazione della transennatura:

- ammenda alla Società organizzatrice di € 520= per le gare di un giorno
- ammenda alla Società organizzatrice di € 520= per le gare a tappe per ogni giornata
- denuncia alla Procura Federale

1.12

Mancato approntamento della deviazione delle vetture prima della linea di arrivo e del parcheggio per gli automezzi al seguito:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.13

Percorso di gara superiore del 5% dal km. 0 alla linea di arrivo:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.14

Mancanza di vettura con tetto apribile per la Giuria:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.15

Insufficiente dotazione di materiale e di ruote sulle vetture adibite a cambio ruote:

- ammenda di € 160= per vettura alla Società organizzatrice

1.16

Pubblicità non conforme o scritte non regolamentari sulla parte anteriore dello striscione di arrivo:

- ammenda di € 200= alla Società organizzatrice

1.17

Trasporto di altro materiale, oltre le ruote, da parte delle moto adibite al cambio ruote:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.18

Mancanza dell'autoambulanza e/o dell'attrezzatura sanitaria complementare richiesta:

- non effettuazione della gara;
- ammenda di € 520= alla Società Organizzatrice
- denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa che ha permesso lo svolgimento della corsa;

1.19

Mancanza del medico di gara:

- non effettuazione della gara
- ammenda di € 520= alla Società Organizzatrice
- denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa che ha permesso lo svolgimento della corsa;

1.20

Mancanza del Direttore di Corsa o suo sostituto:

- non effettuazione della gara

- ammenda di € 520= alla Società organizzatrice
- denuncia alla Procura Federale della Società organizzatrice

1.21

Lancio di oggetti pubblicitari da tutte le vetture autorizzate al seguito ufficiale della gara:

- ammenda di € 160= alla Società organizzatrice

1.22

Mancato allestimento di locali per il controllo medico:

- ammenda di € 520= alla Società organizzatrice

1.23

Locali non idonei per il controllo medico:

- ammenda di € 260 (internazionale) € 130 (nazionale)= alla Società organizzatrice

1.24

Mancato allestimento spogliatoio per gare femminili:

- ammenda di € 260 (internazionale) € 130 (nazionale)= alla Società organizzatrice

1.25

Locali non idonei spogliatoio gare femminili:

- ammenda di € 120= alla Società organizzatrice

1.26

Mancanza di una vettura o di moto per giuria:

- gare in linea – ammenda di € 160= alla Società organizzatrice
- gare a tappe – ammenda di € 260= alla Società organizzatrice per ogni giornata di gara

1.27

Mancanza di 2 o 3 vetture per Collegio di Giuria:

- annullamento della gara e denuncia alla Procura Federale della Società organizzatrice

1.28

Mancanza dei numeri dorsali e/o dei numeri al casco e/o del numero al telaio o non conformi:

- gare in linea - ammenda di € 160=
- gare a tappe - ammenda di € 160= per ogni giornata di gara alla Società organizzatrice

1.29

Mancata corresponsione dei premi federali ai corridori aventi diritto:

- ammenda di € 400= e sospensione della Società organizzatrice dall'attività federale fino all'avvenuto pagamento da parte del Giudice Unico
- denuncia alla Procura Federale

1.30

Logistica del Collegio di Giuria, dei rappresentanti Federali e/o delle squadre, non conforme alle norme attuative:

- gare a tappe - ammenda di € 520= per ogni giornata di gara alla Società organizzatrice

1.31 abrogato

1.32

Mancata o ritardata presenza alla riunione tecnica, del Direttore Sportivo

- Ammenda di 160 € alla rispettiva Società ed esclusione dal primo sorteggio delle vetture al seguito

1.33

Mancato rispetto delle disposizioni del Medico di gara

- espulsione dalla gara od esclusione dall'ordine di arrivo da parte della Giuria su denuncia del Medico di gara

1.34

Mancata partecipazione non giustificata ad una gara di una Società iscritta nel rispetto delle relative disposizioni

- ammenda alla società di € 300 (gara internazionale) € 200 (nazionale)=
- pagamento alla Società organizzatrice della somma concordata risultante dal bollettino di iscrizione;

1.35

Effettuazione della gara in mancanza della scorta della Polizia Stradale o di quella Tecnica

- Annullamento della gara
- Ammenda di € 520 alla Società organizzatrice
- Denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa che ne ha permesso lo svolgimento

1.36

Mancato rispetto alle disposizioni della normativa federale o a quelle del Collegio di Giuria da parte di cineoperatori o fotografi, non tesserati F.C.I.

- Ammenda alla Società organizzatrice di € 160

NOTA ESPLICATIVA

La denuncia dell'infrazione di cui al numero 1.1, 1.2, 1.4, è di competenza del Settore Strada.

Il punto 1.3. il provvedimento dell'ammenda deve essere adottato sia su denuncia della Giuria che del Settore Strada.

Salvo l'adozione dei necessari provvedimenti di competenza da parte del Direttore di Corsa e della **Giuria** nei casi di infrazione che possano mettere a rischio l'incolumità dei corridori, delle persone al seguito della corsa e degli spettatori, oltre al risultato tecnico della corsa, è attribuita alla competenza del **G.S.N.**, oltre l'adozione della sanzione dell'ammenda, la denuncia delle infrazioni stesse alla Procura Federale per i rispettivi provvedimenti di competenza.

ALLEGATO 3
PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI DI NATURA
TECNICO-ORGANIZZATIVA

PER LE GARE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALI,
COMPRESSE LE PROVE DEI CAMPIONATI REGIONALI

Categorie Elite, Under 23, juniores, Donne Elite, Donne Juniores, Allievi m/f, Esordienti m/f)

Riservato alla competenza del Giudice Sportivo Regionale

SOCIETA' ORGANIZZATRICI e TESSERATI

1.1

Ritardato invio del programma di gara per l'approvazione:

- da 29 a 15 gg. ammenda di € 100= alla Società organizzatrice
- da 14 a 0 gg. Non approvazione della gara

1.2

Divulgazione del programma di gara prima dell'approvazione o con denominazione diversa da quella indicata nel calendario:

- ammenda di € 60= alla Società organizzatrice

1.3

Arbitraria modifica del programma di gara dopo la sua approvazione da parte della Società organizzatrice, su denuncia della Giuria:

- ammenda di € 120= alla Società organizzatrice
- denuncia al Giudice Sportivo Regionale

1.4

Mancata effettuazione gara, iscritta in calendario, senza giustificato motivo:

- ammenda di € 100= alla Società organizzatrice

1.5

Deficienze organizzative di una gara o mancata osservanza dei regolamenti federali, quando le carenze rilevate non comportino conseguenze di maggior gravità a giudizio del Giudice Sportivo regionale:

- mancato approntamento della segreteria
- insufficienza o non idoneità della sala riunione dei Direttori Sportivi
- insufficienza o non idoneità sala Giuria
- mancanza segnalazione della collocazione dei locali ufficiali
- mancanza o numero inferiore a quello stabilito di staffette motociclistiche abilitate
- mancanza del fotofinish e del servizio del cronometraggio se richiesto dal tipo di gara

- insufficiente funzionamento del fotofinish
- insufficienza servizio di cronometraggio
- segreteria non efficiente
- mancanza dell' addetto alla Giuria
- mancanza del Vice-Direttore di Corsa
- insufficiente indicazione della zona di partenza e allestimento zona di partenza mancante delle attrezzature necessarie
- non conformità della zona di arrivo alle necessità operative e di sicurezza, secondo quanto disposto dall' autorizzazione allo svolgimento della corsa secondo quanto stabilisce l'art. 9 del codice della strada
- mancato approntamento zona riscaldamento atleti gare a cronometro
- consegna al collegio di Giuria elenco iscritti non conforme
- mancata installazione dello striscione di arrivo o non conformità dello stesso alle norme regolamentari
- mancanza della linea di arrivo
- mancanza o non rispondenza del piano rialzato per giudice di arrivo alle norme in materia
- mancanza della segnalazione ultimo chilometro
- **distanza superiore a 5 km da partenza ufficiosa a partenza ufficiale**
- **se previsto dalle Norme Attuative, mancanza di impianto di amplificazione all'arrivo**

ammenda da € 60= a € 300 = per ciascuna delle infrazioni alla società organizzatrice

1.6

Insufficiente o omessa segnalazione del percorso:

- ammenda di € 60= alla Società organizzatrice

1.7

Omessa o inesatta segnalazione del numero dei giri o mancanza di campana nelle gare che si svolgono o terminano in circuito:

- ammenda di € 60= alla Società organizzatrice

1.8

Mancanza o numero non conforme di vetture addette all'assistenza tecnica

- ammenda di € 120= alla Società organizzatrice per ogni vettura mancante.

1.9

Collocazione striscione arrivo su arco gonfiabile, non conforme alle normative di sicurezza e del R.T.:

- ammenda di € 120= alla Società organizzatrice

1.10

Ridotta collocazione della transennatura prima e dopo l'arrivo, rispetto alle misure stabilite:

- ammenda di € 130= alla Società organizzatrice

1.11

Mancata collocazione della transennatura:

- ammenda di € 260= alla Società organizzatrice

1.12

Percorso di gara superiore del 5% dal km. 0 alla linea di arrivo:

- ammenda di € 120= alla Società organizzatrice

1.13

Insufficiente dotazione di materiale e di ruote sulle vetture adibite a cambio ruote:

- ammenda di € 80= alla Società organizzatrice

1.14

Pubblicità non conforme o scritte non regolamentari sulla parte anteriore dello striscione di arrivo:

- ammenda di € 100= alla Società organizzatrice

1.15

Trasporto di altro materiale, oltre le ruote, da parte delle moto adibite al cambio ruote:

- ammenda di € 80= alla Società organizzatrice

1.16

Mancanza dell'autoambulanza/e e/o delle attrezzature sanitarie complementare richiesta:

- non effettuazione della gara
- ammenda di € 300= alla Società Organizzatrice
- denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa che ha permesso lo svolgimento della corsa

1.17

Mancanza del Medico di gara:

- non effettuazione della gara
- ammenda di € 300= alla Società Organizzatrice
- denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa che ne ha permesso lo svolgimento

1.18

Mancanza del Direttore di Corsa ed impossibilità della sua sostituzione:

- non effettuazione della gara
- ammenda di € 260= alla Società Organizzatrice
- denuncia alla Procura Federale della Società Organizzatrice

1.19

Lancio di oggetti pubblicitari da tutte le vetture autorizzate al seguito ufficiale della gara:

- ammenda di € 80= alla Società organizzatrice

1.20

Mancato allestimento di locali per il controllo medico:

- ammenda di € 260= alla Società organizzatrice

1.21

Locali non idonei per il controllo medico:

- ammenda di € 100= alla Società organizzatrice

1.22

Mancato allestimento spogliatoio per gare femminili:

- ammenda di € 100= alla Società organizzatrice

1.23

Locali non idonei spogliatoio gare femminili:

- ammenda di € 60= alla Società organizzatrice

1.24

Mancanza di una vettura o di moto per Giuria:

- ammenda di € 100= alla Società organizzatrice

1.25

Mancanza di 2 o 3 vetture per Collegio di Giuria:

- annullamento della gara
- denuncia alla Procura Federale

1.26

Mancanza del/dei numeri dorsali e/o dei numeri al casco o non conformi:

- ammenda di € 80= alla Società organizzatrice

1.27

Mancata corresponsione dei premi federali ai corridori aventi diritto:

- ammenda di € 200= e sospensione della Società organizzatrice dall'attività federale fino all'avvenuto pagamento dei premi
- denuncia alla Procura Federale.

1.28 abrogato
1.29

Mancato rispetto delle disposizioni del Medico di gara

- espulsione dalla gara od esclusione dall'ordine di arrivo da parte della Giuria su denuncia del Medico di gara

1.30

Mancata partecipazione non giustificata ad una gara di

Società iscritta nel rispetto delle relative disposizioni

- .. ammenda € 120=
- .. denuncia al Giudice Unico Regionale

1.31

Effettuazione della gara in mancanza della scorta della Polizia Stradale o di quella Tecnica:

- annullamento della gara
- ammenda di € 260 e denuncia alla Procura Federale del Direttore di Corsa che ha permesso lo svolgimento

1.32

Mancata o ritardata presenza del Direttore Sportivo o di componente il Consiglio Direttivo societario alla riunione dei Direttori Sportivi:

- ammenda di **50 €** alla rispettiva società ed esclusione dal primo sorteggio delle vetture al seguito

1.33

Mancato rispetto delle disposizioni delle normativa federa-

le o a quelle del Collegio di Giuria da parte di cineoperatori o fotografi non tesserati F.C.I.

- ammenda di € 100 alla Società organizzatrice

NOTA ESPLICATIVA

La denuncia dell'infrazione di cui al numero 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, è di competenza della S.T.R. Settore Strada.

Salvo l'adozione dei necessari provvedimenti di competenza da parte del Direttore di Corsa e della Giuria nei casi di infrazione che possano mettere a rischio l'incolumità dei corridori, delle persone al seguito della corsa e degli spettatori, oltre al risultato tecnico della corsa, è attribuita alla competenza del G.S.R., oltre l'adozione della sanzione dell'ammenda, la denuncia delle infrazioni stesse al Procuratore Federale per i rispettivi provvedimenti di competenza.

ALLEGATO 4

PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI PER FATTI DI CORSA

PER LE GARE IN LINEA ED A TAPPE ISCRITTE NEL CALENDARIO INTERNAZIONALE / NAZIONALE

Categorie Elite/Under 23 (cl. 1.2, 2.2 ME, MU, Ncup – cl. 1.12, 2.12, 1.13, 2.13), Juniores (cl., 1.1, 2.1, MJ, Ncup – cl. 1.14, 2.14), Donne Elite(cl. CDM, 1.1, 2.1, 1.2, 2.2 WE – cl. 1.15, 2.15), Donne Juniores (cl. 1.1, 2.1 WJ – cl.1.16-2.16)

(espresse in Franchi Svizzeri)

Riservato alla competenza del Collegio di Giuria

DISCIPLINA		GARE
1	Mancata firma del foglio di partenza	Corridore: Espulsione e 30
2	Biciclette	
2.1	Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa con una bicicletta non conforme	partenza vietata
2.2	Utilizzare in corsa una bicicletta non conforme	espulsione o squalifica
3	Abbigliamento	
3.1	Uso di elementi non essenziali (art.1.3.033)	partenza vietata
3.2	Presentarsi alla partenza senza casco obbligatorio	partenza vietata
3.3	Togliersi il casco obbligatorio in corsa	espulsione e 50
3.4	Mancato utilizzo del casco nelle fasi che precedono o seguono immediatamente la gara, in particolare quando l'atleta si muove in bicicletta e veste la maglia di gara con applicato il numero	1° infrazione – Ammonizione 2° infrazione - Fino a due settimane di sospensione
4	Numero dorsale, alla spalla, placca della bicicletta o del telaio modificato o posizionato in modo non regolamentare	Corridore
4.1	Corsa di un giorno	Corridore:30
4.2	Corsa a tappe	1° infrazione: 30 2° infrazione: 50 3° infrazione: espulsione
5	Numero d'identificazione in-visibile o non riconoscibile	
	Corsa di un giorno	Corridore: 50

	Corsa a tappe	1° infrazione: 30 2° infrazione: 50 3° infrazione: espulsione
6	Mancata riconsegna del dorsale dopo il ritiro	Corridore: 50
7	Presenza o consegna irregolare di un capo di abbigliamento	Corridore: 30 Direttore Sportivo/ Direttore di squadra: 100
8	Aiuto irregolare ad un corridore di altra squadra	per ogni Corridore coinvolto:
8.1	corsa di un giorno	espulsione e 100
8.2	corsa a tappe	100 per infrazione e rispettivamente 2' - 5' - 10' di penalizzazione ed espulsione alla 4° infrazione
		altri tesserati: 50
9	Lancio all'americana	per ogni Corridore coinvolto:
9.1	Fra compagni di squadra	100
9.1.1	corsa di un giorno	in caso di infrazione nell'ultimo km.: 100 e declassamento all'ultimo posto del loro gruppo
9.1.2	corsa a tappe	100 e 10" per infrazione; in caso di infrazione nell'ultimo km. della tappa: 100 e 30" e declassamento all'ultimo posto del loro gruppo
9.2	Fra NON compagni di squadra	per ogni Corridore coinvolto:
9.2.1	corsa di un giorno	espulsione e 100
9.2.2	corsa a tappe	100 e 1'; in caso di infrazione nell'ultima tappa, o in caso di 2° infrazione: espulsione
10	Sprint	
10.1	Deviazione dalla traiettoria scelta creando pericolo per gli altri corridori	
10.1.1	corsa di un giorno	Squalifica e 100
10.1.2	corsa a tappe	1° infrazione: 100, declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 30" di penalizzazione in classifica generale.
		2° infrazione: 100, declassamento all'ultimo posto della tappa e un 1' di penalizzazione in classifica generale.
		3° infrazione: 200 ed espulsione

10.2	sprint irregolare	
10.2.1	corsa di un giorno	100 e declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo
10.2.2	corsa a tappe	1° infrazione: 50 e declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo; 2° infrazione: 100 e declassamento all'ultimo posto della tappa; 3° infrazione: 200 ed espulsione
	Inoltre, il Collegio di Giuria può, nei casi particolarmente gravi, pronunciare l'espulsione ed un'ammenda di 200 alla prima infrazione.	
10.3	Presca della maglia	
10.3.1	corsa di un giorno	Corridore: 50
10.3.2	corsa a tappe	50 e 10" per infrazione
10.3.3	ultimo km. di una corsa	100 e squalifica
10.3.4	ultimo km. di una tappa	1° infrazione: 100 e 20" 2° infrazione: 100 ed espulsione

11	Spinta	
11.1	slancio da vettura, moto, corridore	Corridore
11.1.1	corsa di un giorno	30 per infrazione
11.1.2	corsa a tappe	30 e 10" per infrazione
11.2	slancio fra compagni di squadra	per ogni Corridore coinvolto:
11.2.1	corsa di un giorno	30 per infrazione
11.2.2	corsa a tappe	30 e 10" per infrazione
11.3	spinta data a corridore di altra squadra	al Corridore che effettua la spinta:
11.3.1	corsa di un giorno	50 ed espulsione
11.3.2	corsa a tappe	50 e 10" Espulsione in caso di infrazione commessa nell'ultima tappa o in caso di 2° infrazione altri tesserati: 200
11.4	spinta da uno spettatore	Corridore: ammonizione
12	Ostruzione volontaria nei confronti di un corridore o di un veicolo di una squadra	Corridore
12.1	corsa di un giorno	50 ed espulsione

12.2	corsa a tappe	1° infrazione 50 e 10"; 2° infrazione 50 ed espulsione; In caso di infrazione nell'ultimo km. di una tappa: 100 e 30" e declassamento all'ultimo posto della tappa In caso di infrazione nell'ultima tappa ed in caso di infrazione nei confronti di un Corridore classificato fra i primi 10 di una classifica: 100 ed espulsione altri tesserati: 200
13	Aiuto non autorizzato durante un arrivo in circuito	ai Corridori coinvolti:
13.1	corsa di un giorno	100 ed espulsione
13.2	corsa a tappe	100 e declassamento all'ultimo posto della tappa. 100 e espulsione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2° infrazione
14	Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di farsi classificare senza aver completato in bicicletta tutto il percorso, ripresa della corsa dopo essere salito su di un veicolo o su una moto	Corridore: 100 ed espulsione
15	Deviazione involontaria dal percorso che comporti un vantaggio	Cronometro: 20" di penalità. Gara a tappe: declassamento all'ultima posizione del gruppo Gara di un giorno: espulsione
16	Superamento di un passaggio a livello chiuso	espulsione
17	Frode, tentativo di frode, collusione fra corridori di squadre diverse	Per Corridore coinvolto:
17.1	corsa di un giorno	100, espulsione e denuncia agli organi di giustizia
17.2	corsa a tappe	100 e 10" ed espulsione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2° infrazione Ogni altro tesserato, autore, partecipante o complice: 100 ed espulsione e denuncia agli organi di giustizia
18	Corridore attaccato al veicolo del suo gruppo sportivo/squadra:	Corridore: 100 ed espulsione
		Direttore Sportivo/Responsabile della squadra: 100 ed espulsione
		Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della corsa senza facoltà di sostituzione
	Corridore attaccato ad altro veicolo a motore:	Corridore: 100 ed espulsione
		Altri tesserati alla guida: 100 ed espulsione
		Se è il veicolo di un'altra squadra: espulsione del Direttore Sportivo responsabile di questa ed esclusione del veicolo fino alla fine della corsa senza facoltà di sostituzione
19	Riparo o scia dietro ad un veicolo	
19.1	Momentaneo	Corridore: ammonizione

19.2	Prolungato	
19.2.1	corsa di un giorno	30 ed espulsione in caso di mancato rispetto della 1° ammonizione
		Altro tesserato responsabile del veicolo: 100
19.2.2	corsa a tappe	50 e 20" per infrazione
		Altro tesserato responsabile del veicolo: 100
20	Riparazione od assistenza medica irregolare	
20.1	corsa di un giorno	Corridore: 30
		se compiuta negli ultimi 20 km.: espulsione e 50
20.2	corsa a tappe	1° infrazione: ammonizione
		2° infrazione: 20
		Infrazioni seguenti: 100 se compiuta negli ultimi 20 km. della corsa; 50 e declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo ed 1' di penalizzazione in classifica generale.
		altri tesserati: 100
21	Accompagnatore esposto da fuori del veicolo o che tenga esposto del materiale fuori del veicolo	Direttore Sportivo:
		1° infrazione: 200
		2° infrazione: 500
22	Moto che trasporti materiale di assistenza diverso dalle ruote	Pilota:
		100 ed espulsione
23	Rifornimento non autorizzato	
23.1	corsa di un giorno	Corridore nei primi 50 km.: 50 Corridore: negli ultimi 20 km.: 150 altri tesserati: 150
		Corridore: nei primi 50 km. della tappa: 50 Corridore: negli ultimi 20 km. della tappa: 50 e 20" per infrazione; 150 alla 3° infrazione; altri tesserati: 150
24	Rifornimento irregolare	Corridore 20 per infrazione
		altri tesserati 50 per infrazione
25	Infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli durante la corsa	Conducente:
		100

26	Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale	Corridore: 20
		altri tesserati: 50
27	Abbandono durante la corsa di un commissario ospitato da una vettura di un GS, di una Federazione o di un club	Direttore Sportivo:
		200
28	Mancato rispetto alle disposizioni della direzione di prova o dei commissari	Corridori: da 20 a 100
		altri tesserati: da 50 a 200
28.1	Non rispetto delle istruzioni riguardanti le auto:	
	Prove di un giorno	retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la durata della gara
	Prove a tappe	retrocessione del veicolo all'ultimo posto per quella tappa, e poi per altre tappe, da 1 a 3, secondo la gravità dell'infrazione.
29	Ingiurie, minacce, comportamento scorretto	tutti i tesserati: da 50 a 200
30	Vie di fatto	
30.1	Fra corridori	100 per infrazione ed 1' di penalizzazione per infrazioni commesse nelle gare a tappe. Espulsione per aggressione particolarmente grave
30.2	Nei confronti di qualsiasi altra persona	Corridore: 100 ed espulsione
		altri tesserati: 1.000
31	Furto di derrate, bevande ed ogni altra merce durante una corsa	Tutti i tesserati: 300
32	Uso di un recipiente in vetro	Tutti i tesserati: 30
33	Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto.	Tutti i tesserati: 30
	Lancio di un oggetto tra il pubblico	Altra infrazione durante la stessa corsa: da 30 a 120 (La sanzione viene applicata alla squadra se il corridore non può essere identificato individualmente).
34	Lancio di un oggetto in vetro	Tutti i tesserati: 50 ed espulsione
35	Ripassare sulla linea di arrivo nel senso della corsa portando il numero dorsale	Corridori: ammonizione
36	Mancata partecipazione alla cerimonia protocollare	
	tutte le gare	Corridori: 100 e confisca dei premi
37	Uso di un telefono cellulare in corsa	Corridori: 50

37bis	Aiuto meccanico, rifornimento e comportamento di un direttore sportivo che porta danno all'immagine del ciclismo	1^ infrazione: Direttore Sportivo: da 20 a 100; 2^ infrazione durante la stessa tappa o prova: prova di un giorno: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la gara; prova a tappe: retrocessione del veicolo all'ultimo posto della tappa; 3^ infrazione durante la stessa tappa o prova: Direttore Sportivo: espulsione della gara; Squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza facoltà di sostituzione;
CORSE A TAPPE SU STRADA		
38	Non indossare la maglia od il body da leader	Corridori: partenza vietata od espulsione e 50
39	Manifestazione o comportamento organizzato per evitare di essere eliminato	Corridori: da 50 a 200
GARE A CRONOMETRO INDIVIDUALI SU STRADA		
40	Mancato rispetto delle distanze e degli scarti previsti per i corridori	Corridori: 30
40.1	Presa di scia	30 e penalità in tempo secondo la tabella all'articolo 12.1.041
41	Mancato rispetto della distanza di 10 metri da parte della vettura al seguito	Direttori sportivi: 100
		Corridori: 20" di penalizzazione
42	Infrazione alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento	Direttori sportivi: 100 Corridori: 30 Organizzatori: 150
GARE A CRONOMETRO A SQUADRE SU STRADA		
43	Mancato rispetto delle distanze e degli scarti previsti per i corridori	Ogni Corridore: 30
43.1	Presa di scia	Ogni Corridore: 30 e penalità in tempo secondo la tabella all'articolo 12.1.041
44	Spinta fra corridori della stessa squadra	
44.1	corsa di un giorno	espulsione della squadra dalla corsa e 50 per ogni Corridore coinvolto
44.2	corsa a tappe	1' di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni Corridore della squadra e 50 per ogni corridore coinvolto.
45	Mancato rispetto della distanza di 10 metri da parte della vettura al seguito	Direttori sportivi: 100 Corridori: 20" di penalizzazione
46	Infrazione alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento	Direttori sportivi: 100; Corridori: 30; Organizzatori: 150

ALLEGATO 5**PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI PER FATTI DI CORSA****PER LE GARE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE,
COMPRESSE LE PROVE DI CAMPIONATO NAZIONALE**

dalla classe 19 alla classe 23

Riservato alla competenza del Collegio di Giuria e/o del Giudice Sportivo***Categorie di corridori: JUNIORES, UNDER
23, ELITE (Maschili e Femminili) E
TESSERATI*****2.1 - Traino con qualsiasi mezzo**

- Corridore: Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino ad un mese di sospensione.
- Direttore Sportivo o Responsabile della Società: 120 € di ammenda ed espulsione della corsa senza possibilità di sostituzione.
- Direttore Sportivo o Responsabile di altra Società o altro tesserato: € 120 di ammenda ed espulsione dalla corsa senza possibilità di sostituzione.

2.2 - Allontanamento volontario dal percorso di gara tradendone vantaggio - tentativo di farsi classificare senza aver compiuto l'intero percorso in bicicletta.

- Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e un mese di sospensione.

2.3 - Allontanamento involontario dal percorso di gara tradendone vantaggio.

- Espulsione dalla corsa ed esclusione dall'ordine di arrivo.

2.4 - Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati.

- Corridore: Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a un mese di sospensione.
- Direttore Sportivo o Responsabile della Società: 120 € di ammenda ed espulsione della corsa senza possibilità di sostituzione.
- Direttore Sportivo o Responsabile di altra Società o altro tesserato: € 120 di ammenda ed espulsione dalla corsa senza possibilità di sostituzione.

2.5 - Spinte a catena preordinate.

- espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a un mese di sospensione.

2.6 - Spinte prolungate e/o ripetute da persone appiedate.

- Una settimana di sospensione

2.7 - Spinta data o ricevuta fra concorrenti (per entrambi i colpevoli) anche della stessa squadra.

- 1^a 2^a infrazione: € 20 per infrazione
- 3^a infrazione: espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo anche quando l'infrazione si verifica nell'ultimo chilometro.

2.8 - Spinta data o ricevuta da concorrente ritirato che si inframmette nella corsa.

- Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo, e un mese di sospensione ad entrambi i colpevoli.

2.9 - Appoggio o slancio da mezzi motorizzati

- 1^a 2^a infrazione: € 20 per infrazione
- 3^a infrazione: espulsione dalla corsa e/o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a 2 settimane di sospensione.

2.10 - Sfruttamento della scia di mezzo motorizzato per tratto superiore a m. 100 o ripetuto per tratti minori.

- Corridore: espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e fino a due settimane di sospensione.
- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: ammenda di € 120.

2.11 - Sfruttamento della scia per breve tratto (inferiore a 100 metri)

- Una settimana di sospensione
- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: ammenda di € 60=

2.12 - Inosservanza alle disposizioni della Giuria, del Direttore di Corsa, concernenti anche la circolazione dei veicoli in corsa, compresa la eventuale deviazione all'ultimo km.

- Corridore: fino a due settimane di sospensione
- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: 1.^a infrazione € 80 - 2.^a infrazione € 100 - 3.^a infrazione espulsione dalla corsa. Se l'infrazione avviene negli ultimi 10 km di corsa, una settimana di sospensione al Direttore Sportivo o Dirigente tesserato.

2.13 - Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara

- Sospensione fino ad un mese. In casi gravi espulsione dalla gara e esclusione dall'ordine di arrivo e sospensione fino a due mesi.

2.14 - Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata per traguardi intermedi.

- Retrocessione nell'ordine di arrivo del traguardo intermedio e fino a due settimane di sospensione.

2.15 - Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata per il traguardo finale e nell'ultimo km (deviazione dalla linea scelta).

- Retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza e fino a due settimane di sospensione.

2.16 - Rifornimento non consentito.

- 1^a e 2^a infrazione: ammenda di € 30. 3^a infrazione: una settimana di sospensione

Se una infrazione avviene negli ultimi 10 km. ammenda di € 120

2.17 - Rifornimento non autorizzato di corridori anche da mezzi in movimento.

- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: ammenda di € 80 ad ogni infrazione.

2.18 - Uso di recipienti di vetro in corsa.

- 1^a infrazione: ammenda di € 80 - 2^a infrazione: due settimane di sospensione

2.19 - Lancio di recipienti di vetro.

- Espulsione dalla gara o esclusione dall'ordine di arrivo, denuncia all'organo omologante

2.20 - Cambio di ruota o bicicletta non consentito.

- Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e due settimane di sospensione. - Se effettuato fra concorrenti, il provvedimento si applica ad entrambi.

2.21 - Cambio di ruota o di bicicletta in modo non regolamentare.

- Corridore: una settimana di sospensione

- Società o altri tesserati: € 60 per ogni infrazione.

2.22 - Mancata firma del foglio di partenza.

- Una settimana di sospensione

2.23 - Mancanza del casco o casco non regolamentare.

- Divieto di partenza.

2.24 - Rimozione del casco durante la gara o uso di casco senza sottogola od in maniera irregolare.

- Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a due settimane di sospensione;

2.24 bis - Mancato utilizzo del casco nelle fasi che precedono o seguono immediatamente la gara, in particolare quando l'atleta si muove in bicicletta e veste la maglia di gara con applicato il numero

- 1^o infrazione - Ammonizione

- 2^o infrazione - Fino a due settimane di sospensione

2.25 - Attraversamento di un passaggio a livello chiuso.

- Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e due settimane di sospensione.

2.26 - Applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dagli organizzatori e dalla Giuria o alterazione delle dimensioni dei numeri stessi.

- Divieto di partenza finché i numeri non siano regolarizzati

2.27 Partecipazione alla gara come al punto precedente o con numero non identificabile

- Ammenda € 50.

2.28 - Irregolarità del rapporto riscontrata al controllo prima della gara.

- Divieto di partenza.

2.29 - Partecipazione a gara con rapporto irregolare.

- Esclusione dall'ordine di arrivo e un mese di sospensione.

2.30 - Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su strada.

- Ammenda al corridore: € 30.

2.31 - Abbigliamento di gara non conforme.

- Divieto di partenza o espulsione dalla corsa.

2.32 - Presentarsi alla partenza senza indossare la maglia di Campione Mondiale, Italiano, Europeo della propria categoria.

- Divieto di partenza finché non sia stato regolarizzato l'abbigliamento.

2.33 - Partecipare a gare senza indossare le maglie di Campione Mondiale, Italiano, Europeo, Regionale:

- Mondiale Italiano Europeo - ammenda € 100

- Regionale - ammenda € 30

2.34 - Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 m. in caso di arrivo in volata.

- Nel caso non vi siano cadute o incidenti all'atleta si applica la penalità prevista: retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza.

- Nel caso in cui tale comportamento abbia causato incidenti o cadute: retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza e da una settimana di sospensione ad un mese.

2.35 - Trasporto con qualsiasi mezzo.

- Corridore: Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a due mesi di sospensione.

- Direttore Sportivo o Responsabile della Società: 160 € di ammenda ed espulsione della corsa senza possibilità di sostituzione.

- Direttore Sportivo o Responsabile di altra Società o altro tesserato: € 160 di ammenda ed espulsione dalla corsa senza possibilità di sostituzione.

2.36 - Tesserato esposto dal veicolo o che tiene pronto materiale fuori dal veicolo.

Direttore Sportivo o tesserato alla FCI:

1^a infrazione € 60 2^a infrazione € 120

3^a infrazione un mese di sospensione.

2.37 - Presentarsi alla partenza con bicicletta non conforme

- Divieto di partenza.

2.38 - Utilizzo in corsa di bicicletta non conforme

- Espulsione o esclusione ordine di arrivo ed una settimana di sospensione

2.39 - Utilizzo di elementi non essenziali della bicicletta

- Divieto di partenza.

2.40 - Presa o consegna di indumenti od oggetti in maniera non regolare

- Ammenda al Direttore Sportivo o Dirigente tesserato della Società di € 60 ad ogni infrazione.

2.41 - Aiuto irregolare a corridore di altra squadra.

- corridore interessato: espulsione o esclusione
- per ogni altro tesserato ammenda di € 60

2.42 - Slancio in volata.

- Fra compagni di squadra: infrazione all'ultimo chilometro retrocessione all'ultimo posto del gruppo.

- Fra corridori di squadre diverse: esclusione ordine di arrivo.

2.43 - Mancata partecipazione alla gara dopo il ritiro del numero, senza darne comunicazione al Presidente di Giuria

- due settimane di sospensione e ammenda di € 100

2.44 - Ostruzione volontaria di un corridore o vettura di un Direttore Sportivo.

- Espulsione.

2.45 - Aiuto non consentito in un arrivo in circuito.

- Espulsione o esclusione.

2.46 - Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre diverse.

- Espulsione o esclusione per ogni corridore coinvolto.

- e denuncia agli organi di giustizia.

2.47 - Riparazione meccanica o assistenza medica irregolare.

- Negli ultimi 10 km: 1^a infrazione: € 60 - 2^a infrazione: espulsione dalla corsa

2.48 - Rifiuto di ospitare a bordo Giudice di gara quando sia stabilito su vettura tecnica-societaria

- Divieto di partenza e ammenda di € 120=

2.49 - Abbandono in corsa di un Giudice ospitato a bordo di una vettura tecnica societaria, quando siano previste:

- Ammenda € 150 al Direttore Sportivo o al Dirigente tesserato della Società.

2.50 - Ingiurie, minacce, comportamento scorretto.

- Sospensione da 1 a 3 settimane, o per i fatti di maggior gravità, denuncia alla **Commissione Disciplinare Regionale** - e denuncia agli organi di giustizia.

2.51 - Vie di fatto (Partenza - Arrivo)

- Fra corridori: esclusione dall'ordine di arrivo nei casi particolarmente gravi e fino a un mese di sospensione.

- Verso ogni altra persona (corridore o altro tesserato): Espulsione nei casi gravi fino a 30 giorni di sospensione.

2.52 bis - Utilizzo - dove vietato - di qualsiasi apparecchiatura ricetrasmittente e/o produttrice/riproduttrice di suoni e/o immagini, munita o non di auricolari e/o cuffie

- **Corridore: divieto di partenza oppure espulsione dalla corsa oppure esclusione dall'ordine di arrivo**
- **Società di appartenenza: ammenda € 260 per atleta**

GARE A CRONOMETRO

2.53 - Sfruttamento della scia di altro corridore se l'intervallo è inferiore a metri 25.

Penalizzazione nella misura indicata dal prospetto allegato nel R.T. (allegato 9)

2.54 - Affiancamento di vettura

- Corridore: - 10" di penalizzazione per ogni infrazione
- Società: - 1^a infrazione € 30 - ogni successiva € 60

2.55 - Infrazioni alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento:

- Direttore Sportivo o Dirigente Tesserato della Società: ammenda di € 60

2.56 - Gare a cronometro a coppie o squadre

- squadra che parte prima di essere schierata al completo: 5' di penalizzazione
- scia tra corridori: penalizzazione secondo prospetto allegato
- spinta fra corridori della stessa squadra: espulsione della squadra

ALLEGATO 6

PROSPETTO INFRAZIONI E SANZIONI PER FATTI DI CORSA

PER LE GARE ISCRITTE NEL CALENDARIO REGIONALE,
COMPRESSE LE PROVE DI CAMPIONATO NAZIONALE

gare per le categorie esordienti ed allievi, maschili e femminili (e tesserati)

*Riservato alla competenza del Collegio di Giuria e/o del Giudice Sportivo***Categorie di corridori: ESORDIENTI
e ALLIEVI (Maschili e Femminili) E
TESSERATI.****3.1 - Traino con qualsiasi mezzo.**

- Corridore: Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino ad un mese di sospensione.
- Direttore Sportivo o Responsabile della Società: 80 € di ammenda ed espulsione della corsa senza possibilità di sostituzione.
- Direttore Sportivo o Responsabile di altra Società o altro tesserato: € 80 di ammenda ed espulsione dalla corsa senza possibilità di sostituzione

3.2 - Allontanamento volontario dal percorso di gara traendone vantaggio - tentativo di farsi classificare senza aver compiuto l'intero percorso in bicicletta.

- Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a un mese di sospensione.

3.3 - Allontanamento involontario dal percorso di gara traendone vantaggio.

- Espulsione dalla corsa ed esclusione dall'ordine di arrivo.

3.4 - Spinte da persone a bordo di mezzi motorizzati.

- Corridore: Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino ad un mese di sospensione.
- Direttore Sportivo o Responsabile della Società: 80 € di ammenda ed espulsione della corsa senza possibilità di sostituzione.
- Direttore Sportivo o Responsabile di altra Società o altro tesserato: € 80 di ammenda ed espulsione dalla corsa senza possibilità di sostituzione

3.5 - Spinte a catena preordinate.

- espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo fino a due settimane di sospensione.

3.6 - Spinte prolungate e/o ripetute da persone appiedate.

- Una settimana di sospensione

3.7 - Spinta data o ricevuta fra concorrenti (per entrambi

i colpevoli) anche della stessa squadra, traendone vantaggio

- 1 infrazione: una settimana di sospensione
- 2.^a infrazione espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a due settimane di sospensione..

Quando l'infrazione si verifica nell'ultimo chilometro i colpevoli vengono classificati agli ultimi posti del gruppo di cui facevano parte.

3.8 - Spinta data o ricevuta da concorrente ritirato che si inframmette nella corsa.

- Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e fino a un mese di sospensione ad entrambi i colpevoli.

3.9 - Appoggio o slancio da mezzi motorizzati o da concorrenti, traendone vantaggio

- 1.^a infrazione: espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e una settimana di sospensione.
- 2.^a infrazione espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e due settimane di sospensione.

3.10 - Sfruttamento della scia di mezzo motorizzato per tratto superiore a m. 100 o ripetuto per tratti minori.

- Corridore: espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo e fino a due settimane di sospensione.
- Direttore sportivo o Dirigente della Società: ammenda di € 50

3.11 - Sfruttamento della scia per breve tratto (inferiore a 100 metri) traendone vantaggio

- 1 settimana di sospensione
- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: ammenda di € 50

3.12 - Inosservanza alle disposizioni della giuria, del direttore di corsa, concernenti anche la circolazione dei veicoli in corsa.

- Corridore: sospensione fino a 2 settimane.
- Direttore sportivo o Dirigente della Società: ammenda

€ 60.

Se l'infrazione avviene negli ultimi 10 km di corsa, una settimana di sospensione al Direttore Sportivo o Dirigente tesserato.

3.13 - Azione scorretta ai danni di concorrenti in gara

- Sospensione fino ad un mese. In casi gravi espulsione dalla gara e esclusione dall'ordine di arrivo e sospensione fino a due mesi.

3.14 - Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata per traguardi intermedi.

- Retrocessione nell'ordine di arrivo del traguardo intermedio e da una settimana a due settimane di sospensione.

3.15 - Azione scorretta a danno di concorrenti durante la volata per il traguardo finale e nell'ultimo km

Volata irregolare:

- Retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza e due settimane di sospensione.

Deviazione dalla linea scelta mettendo in pericolo gli altri concorrenti:

- Esclusione dall'ordine di arrivo

3.16 - Rifornimento non consentito

- Corridore: **una settimana di sospensione; se l'infrazione avviene negli ultimi 10 km., due settimane di sospensione**
- **Direttore Sportivo o Dirigente della Società:** ammenda € 60.

3.17 - Rifornimento non autorizzato.

- nei primi 40 km. e negli ultimi 10: una settimana di sospensione

3.18 - Uso di recipienti di vetro in corsa.

- due settimane di sospensione

3.19 - Lancio di recipienti di vetro.

- espulsione dalla gara e denuncia all'organo omologante.

3.20 - Cambio di ruota o bicicletta non consentito, anche fra concorrenti.

- Espulsione dalla corsa e esclusione dall'ordine di arrivo. Se effettuato fra concorrenti, il provvedimento si applica ad entrambi.

3.21 - Cambio di ruota o di bicicletta in modo non regolamentare.

- Corridore: una settimana di sospensione

- Società o altri tesserati: € 30.

3.22 - Mancata firma del foglio di partenza.

- Una settimana di sospensione

3.23 - Mancanza del casco o casco non regolamentare.

- Divieto di partenza.

3.23 bis - Mancato utilizzo del casco nelle fasi che precedono o seguono immediatamente la gara, in particolare quando l'atleta si muove in bicicletta e veste la maglia di gara con applicato il numero"

- 1° infrazione - Ammonizione

- 2° infrazione - Fino a due settimane di sospensione

3.24 - Rimozione del casco durante la gara o uso di casco senza sottogola od in maniera irregolare.

- Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e due settimane di sospensione.

3.25 - Attraversamento di un passaggio a livello chiuso.

- Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e due settimane di sospensione.

3.26 - Applicazione dei numeri in posizione diversa da quella stabilita dagli organizzatori e dalla giuria o alterazione delle dimensioni dei numeri stessi.

- Divieto di partenza finché i numeri non siano regolarizzati.

3.27 Partecipazione alla gara come al punto precedente o con numero/i non identificabili

- Una settimana di sospensione.

3.28 - Irregolarità del rapporto riscontrata al controllo prima della gara.

- Divieto di partenza.

3.29 - Partecipazione a gara con rapporto irregolare.

- Esclusione dall'ordine di arrivo e un mese di sospensione.

3.30 - Ritardata presentazione alle operazioni di partenza nelle gare su strada.

- Una settimana di sospensione.

3.31 - Abbigliamento di gara non conforme.

- Divieto di partenza o espulsione dalla corsa.

3.32 - Presentarsi alla partenza senza indossare la maglia di Campione Italiano della propria categoria.

- Divieto di partenza finché non sia stato regolarizzato l'abbigliamento.

3.33 - Partecipare a gare senza indossare le maglie di Campione italiano e regionale:

- Campione italiano - Due settimane di sospensione

- Campione regionale - Ammenda € 30

3.34 - Togliere le mani dal manubrio negli ultimi 200 m. in caso di arrivo in volata.

- Nel caso non vi siano cadute o incidenti all'atleta si applica la penalità prevista: retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui tale comportamento abbia causato incidenti o cadute: retrocessione all'ultimo posto del gruppo di appartenenza e sospensione da una settimana ad un mese.

3.35 - Trasporto con qualsiasi mezzo.

- Corridore: Espulsione dalla corsa o esclusione dall'ordine di arrivo e fino a due mesi di sospensione.

- Direttore Sportivo o Responsabile della Società: 120 € di ammenda ed espulsione della corsa senza possibilità di sostituzione.

- Direttore Sportivo o Responsabile di altra Società o altro tesserato: € 120 di ammenda ed espulsione dalla corsa senza possibilità di sostituzione

3.36 - Tesserato esposto dal veicolo o che tiene pronto materiale fuori dal veicolo

- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: ammenda € 60

3.37 - Presentarsi alla partenza con bicicletta non conforme

- Divieto di partenza.

3.38 - Utilizzo in corsa di bicicletta non conforme

- Espulsione o esclusione ordine di arrivo ed una settimana di sospensione

3.39 - Utilizzo di elementi non essenziali della bicicletta

- Divieto di partenza.

3.40 - Presa o consegna di indumenti od oggetti in maniera non regolare

- Ammenda al direttore sportivo o dirigente tesserato della società di € 60 per ogni infrazione

3.41 - Aiuto irregolare a corridore di altra squadra.

- Ad ogni corridore interessato – espulsione o esclusione
- Direttore Sportivo o Dirigente della Società: ammenda € 60.

3.42 - Slancio in volata.

- Fra compagni di squadra; retrocessione all'ultimo posto del gruppo per entrambi i concorrenti.

- Fra corridori di squadre diverse; retrocessione all'ultimo posto del gruppo per entrambi i concorrenti e una settimana di sospensione

3.43 - Ostruzione volontaria di un corridore o vettura di un Direttore Sportivo.

- una settimana di sospensione

3.44 - Aiuto non consentito in un arrivo in circuito.

- Espulsione o esclusione.

3.45 - Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre diverse.

- Espulsione o esclusione per ogni corridore coinvolto e sospensione **fino a 4 settimane.**

3.46 - Riparazione meccanica o assistenza medica irrego-

lare, traendone vantaggio.

- una settimana di sospensione

3.47 - Rifiuto di ospitare a bordo Giudice di gara quando sia stabilito su vettura tecnica-societaria

- Divieto di partenza e ammenda di € 120

3.48 - Abbandono in corsa di un Giudice ospitato a bordo di una vettura tecnica societaria, quando siano previste:

- Ammenda di € 120 al Direttore Sportivo o Dirigente della Società.

3.49 - Ingiurie, minacce, comportamento scorretto.

- Sospensione 2 settimane o, per fatti di maggior gravità, denuncia alla C.D. Regionale

3.50 - Vie di fatto (Partenza – Arrivo)

- Fra corridori: esclusione dall'ordine di arrivo per tutti i corridori coinvolti.

- Verso ogni altra persona (corridore o altro tesserato): espulsione e sospensione fino a un mese

3.50 bis -Utilizzo qualsiasi apparecchiatura ricetrasmittente e/o produttrice/riproduttrice di suoni e/o immagini, munita o non di auricolari e/o cuffie.

“ **Corridore: divieto di partenza oppure espulsione dalla corsa oppure esclusione dall'ordine di arrivo**

“ **Società di appartenenza: ammenda € 150 per atleta**

GARE A CRONOMETRO

3.51 - Sfruttamento della scia di altro corridore se l'intervallo è inferiore a metri 25.

- Penalizzazione in tempo

3.52 - Mancato rispetto delle distanza di 10 mt. da parte del veicolo al seguito

- Corridore: penalizzazione in tempo

- Direttore Sportivo o Dirigente tesserato della Società: ammenda di € 52

3.53 - Infrazioni alle disposizioni relative ai percorsi ed al riscaldamento:

- Direttore Sportivo o Dirigente tesserato della Società: ammenda di € 52

3.54 - Gare a cronometro a coppie o squadre

d) squadra che parte prima di essere completamente schierata: 5' di penalizzazione

e) scia tra squadre o corridori delle stesse: penalizzazione secondo prospetto:allegato

f) spinta fra corridori della stessa squadra: espulsione della squadra

ALLEGATO 7
Prospetto per il calcolo del punteggio ai fini della determinazione del premio di addestramento e di valorizzazione tecnica

1	STRADA						
Codice	Classificazione e Specialità	Piazzamento					Nota
		1°	2°	3°	4°	5°	
1.1	Gare calendario REGIONALE						
1.1.1	In linea o criterium ed a cronometro individuale	5	4	3	2	1	=
1.1.2	Cronometro a coppie od a squadre	5	4	3	2	1	A
1.1.3	Gare a frazioni:						
	1 ^a gara	5	4	3	2	1	=
	2 ^a gara	5	4	3	2	1	=
	Classifica finale	5	4	3	2	1	=
1.1.4	Tipo pista: per ogni specialità	3	2	1	=	=	D
1.2	Campionati REGIONALI						
1.2.1	In linea ed a cronometro individuale	10	8	6	4	2	=
1.2.2	Cronometro a coppie od a squadre	10	8	6	4	2	A
1.3	Gare calendario NAZIONALE						
1.3.1	In linea ed a cronometro individuale	10	8	6	4	2	=
1.3.2	Cronometro a coppie od a squadre	10	8	6	4	2	A
1.3.3	Gare a frazioni:						
	1 ^a gara	5	4	3	2	1	=
	2 ^a gara	5	4	3	2	1	=
	Classifica finale	10	8	6	4	2	=
1.3.4	Gare a tappe:						
	Per ogni ordine di arrivo	10	8	6	4	2	=
	Classifica finale	12	10	8	6	4	B
1.4	Campionati ITALIANI e di Società						
1.4.1	In linea ed a cronometro individuale	15	12	9	6	3	=
1.4.2	Cronometro a coppie od a squadre	15	12	9	6	3	A
	Campionati Militari						
1.4.3	In linea ed a cronometro individuale	10	8	6	4	2	=
1.4.4	Cronometro a coppie od a squadre	10	8	6	4	2	A
1.5	Gare calendario INTERNAZIONALE						
1.5.1	In linea ed a cronometro individuale	15	12	9	6	3	=
1.5.2	Cronometro a coppie od a squadre	15	12	9	6	3	A

1.5.3	Gare a frazioni:						
	1 ^a gara	5	4	3	2	1	=
	2 ^a gara	5	4	3	2	1	=
	Classifica finale	10	8	6	4	2	=
1.5.4	Gare a tappe:						
	Per ogni ordine di arrivo	15	12	9	6	3	=
	Classifica finale	20	16	12	8	4	B
1.5.5	Gare a tappe classe 2.5 UCI e Giro d'Italia:						
	Per ogni ordine di arrivo	15	12	9	6	3	=
	Classifica finale	25	20	15	10	5	B
1.6	Campionati INTERNAZIONALI						
	<i>Camp. Europei, Camp. Mondo Militari, Prove Coppa del Mondo, Giochi Mediterraneo</i>						
1.6.1	In linea ed a cronometro individuale	20	16	12	8	4	C
	<i>Campionati Mondiali, Giochi Olimpici</i>						
1.6.2	In linea ed a cronometro individuale	25	20	15	10	5	=
	Spiegazioni delle note: A = punteggio acquisito da ogni concorrente B = da non moltiplicare per il numero delle singole frazioni o tappe C = per ogni singola prova di Coppa del Mondo D = valore punto riferito alla pista e soltanto per le categorie esordienti ed allievi.						

2	PISTA						
Codice	Classificazione e Specialità	Piazzamento					Nota
		1°	2°	3°	4°	5°	
2.1	Gare calendario REGIONALE						
2.1.1	Gare individuali	5	4	3	2	1	=
2.1.2	Gare a coppie od a squadre	5	4	3	2	1	A
2.1.3	Gare in più giorni (3 sere)						
	Classifica di tappa	5	4	3	2	1	B
	Classifica finale	5	4	3	2	1	C
=	Gare tipo pista	=	=	=	=	=	=
2.2	Campionati REGIONALI						
2.2.1	Gare individuali	8	6	4	2	1	=
2.2.2	Gare a coppie od a squadre	8	6	4	2	1	A
2.3	Gare calendario NAZIONALE						
2.3.1	Gare individuali	6	5	4	3	2	=
2.3.2	Gare a coppie od a squadre	6	5	4	3	2	A
2.3.3	Gare in più giorni (6 giorni, 3 sere)						
	Classifica di tappa	5	4	3	2	1	B
	Classifica finale	8	6	4	2	1	C

2.4	Campionati ITALIANI						
2.4.1	Gare individuali	10	8	6	4	2	=
2.4.2	Gare a coppie od a squadre	10	8	6	4	2	A
	<i>Campionati Militari</i>						
2.4.3	Gare individuali	6	4	3	2	1	=
2.4.4	Gare a coppie od a squadre	6	4	3	2	1	A
2.5	Gare calendario INTERNAZIONALE						
2.5.1	Gare individuali	8	6	4	3	2	=
2.5.2	Gare a coppie od a squadre	8	6	4	3	2	A
2.5.3	Gare in più giorni (6 giorni)						
	<i>Classifica di tappa</i>	10	8	6	4	3	B
	<i>Classifica finale</i>	10	8	6	4	3	C
2.6	Campionati INTERNAZIONALI						
	<i>Camp. Europei, Camp. Mondo Militari, Prove Coppa del Mondo, Giochi Mediterraneo</i>						
2.6.1	Gare individuali	15	10	8	6	4	D
2.6.2	Gare a coppie od a squadre	15	10	8	6	4	A-D
	<i>Campionati Mondiali, Giochi Olimpici</i>						
2.6.3	Gare individuali	20	16	12	8	4	=
2.6.4	Gare a coppie od a squadre	20	16	12	8	4	A
Nelle gare OMNIUM il punteggio di valorizzazione viene assegnato esclusivamente alla classifica finale							
	Spiegazioni delle note: A = punteggio acquisito da ogni concorrente B = da non moltiplicare per il numero delle singole prove C = da non moltiplicare per il numero delle singole frazioni o tappe D = per ogni singola prova di Coppa del Mondo						


3		PUNTI per TITOLI	
Codice	Titolo	Punti	Nota
Manifestazioni:			
4.1	GIOCHI OLIMPICI	100	A
4.2	CAMPIONATO DEL MONDO	90	A
4.3	PRIMATO MONDIALE U.C.I.	80	A
4.4	COPPA DEL MONDO	70	A-C
4.5	CAMPIONATO EUROPEO	60	A
4.6	GIOCHI DEL MEDITERRANEO	40	A
4.7	CAMPIONATO ITALIANO	30	A
4.8	CAMPIONATO DEL MONDO MILITARI	25	A
4.9	CAMPIONATO ITALIANO MILITARI	15	A
4.10	MAGLIA AZZURRA	20	B
	Spiegazioni delle note: A = punteggio acquisito da ogni concorrente nelle prove a squadre B = calcolato una sola volta nel corso della stagione agonistica, compresa la eventuale riserva viaggiante, per ognuno dei settori: STRADA, PISTA, FUORISTRADA C = vittoria in una delle classifiche finali di Coppa del Mondo Tali punteggi saranno in aggiunta a quelli previsti dalle precedenti tabelle.		

Si rammenta che la stagione agonistica coincide con il periodo

Dal 1° novembre al 31 ottobre successivo

ALLEGATO 8

Schema gare regionali



Per le gare nazionali ed internazionali, vedi schema carovana Art. 2.3.046 UCI


ALLEGATO 9

TABELLA PENALITA' IN TEMPO CORSE A CRONOMETRO

Distanza in metri	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
150	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6
200	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
250	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9
300	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	12
350	3	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15
400	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
450	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
500	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28
550	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	24	26	27	29	31	33
600	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35	38
650	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	25	27	29	31	33	35	37	40	43
700	6	6	7	7	8	8	9	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	49
750	6	7	7	8	8	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28	30	32	35	37	40	42	44	47	50	55
800	7	7	7	8	9	9	10	11	12	14	15	16	17	19	21	23	24	25	27	29	31	33	36	39	42	45	47	49	52	56	61
850	7	7	8	9	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43	47	50	53	56	59	61	68
900	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	42	45	48	51	55	58	61	65	69	75
950	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	60	64	67	71	75	82
1000	8	9	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	43	46	49	52	56	60	64	68	72	77	82	90

ALLEGATO 10

All. 10.1 - Maglia di Campione Italiano



All. 10.2

I campioni nazionali devono portare elusivamente la loro maglia in tutte le prove della disciplina, della specialità e della categoria nelle quali hanno ottenuto il titolo. In tal senso, la cronometro a squadre è assimilata alla cronometro individuale. Il Campione Italiano non più detentore del titolo, può apportare sul collo e sul bordo delle maniche della maglia sociale un orlato (con i colori nazionali) avente un'altezza massima di 3 centimetri.

Tuttavia egli potrà portare tale maglia nelle prove della disciplina e della specialità nella quale ha ottenuto il titolo ed in nessuna altra.

E' vietato l'uso della maglia di Campione Italiano e dell'orlato con i colori nazionali dal momento in cui **viene riscontrata una** violazione delle regole antidoping da parte del corridore e fino alla sua assoluzione definitiva.

All. 10.3

Sulla maglia di campione italiano (le cui caratteristiche sono annualmente stabilite dal Consiglio Federale), oltre al logo della FCI, sono autorizzati i seguenti spazi pubblicitari:

- Sul davanti e sul dorso della maglia: in un rettangolo di 10 cm. di altezza;
- Spazio che comprende la spalla e la manica: iscrizione con un'altezza massima di 5 cm. su una sola linea;
- Lati della maglia: banda di 9 cm. di larghezza massima;
- Griffe del fabbricante (massimo 25 cm²) può figurare una sola volta sulla maglia e una volta su ogni gamba dei pantaloncini.

Questi spazi pubblicitari sono riservati agli sponsor abituali del corridore.

Il titolare della maglia di Campione Italiano ha la possibilità di armonizzare il colore dei pantaloncini con quelli della maglia.

Il disegno della maglia di campione italiano è deliberato dal CF